SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 305**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992. (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. **502.**

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. **503.**

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. **504.**

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Da 92G0549 a 92G0551

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1992, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

92A6167

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 52:

Gestioni e partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1992.

Reggiana rimorchi, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1992.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1992.

Rovatti A. & Figli Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1992.

Istituto di credito agrario, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1992.

Arca, società per azioni, in Longiano (Forlì): Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505.

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonché nelle altre zone del territorio nazionale, diverse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella *D* della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 6 miliardi l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale» della rubrica «Ministero dei lavori pubblici»; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella *D* della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità.

2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le parole: «non superiore a lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a lire 10 milioni».

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.

4. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella *D* della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

6. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.

Art. 5.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi.

3. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purché riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, possono essere attribuite al consorzio di cui al presente comma che le potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 6.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal

terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13-*bis*, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità teniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando le diponibilità relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

1. Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Art. 9.

1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993.

Art. 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: «3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge n. 183/1989, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»:

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici).* — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

— L'art. 33, comma 2, della medesima legge n. 183/1989 è riportato in nota all'art. 4.

Note all'art. 2:

— La legge n. 590/1981 reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 367/1990 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990):

«Art. 4-*bis*. — 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire».

Note all'art. 3:

— Il D.L. n. 1334/1951 estende, con integrazioni e modifiche, la legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge 21 agosto 1949, n. 638.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura *non superiore a lire 10 milioni* nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo degli articoli 30, 32, 33, 34 e 35 della legge n. 183/1989 (il testo dell'art. 31 della medesima legge è riportato in nota all'art. 1):

«Art. 30 *(Bacino regionale pilota)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione della finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31».

Art. 32 *(Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano)*. — 1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate».

«Art. 33 *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristruttuazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuzione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi: quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 34 *(Consorzi idraulici)*. — 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate da predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita».

«Art. 35 *(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)*. — 1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 3, lettera *e)*, e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate».

— Si trascrive il testo degli articoli 18, 34 e 35 della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette):

«Art. 18 *(Istituzione di aree protette marine)*. — 1. In attuazione delprogramma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

«Art. 34 *(Istituzione di parchi e aree di reperimento)*. — 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Garagano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Piacentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993».

«Art. 35 *(Norme transitorie)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4, si procede alla istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 9, della medesima legge n. 394/1991: «9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991».

— La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— La legge n. 102/1990 reca: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle accezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987».

— La legge n. 253/1990 concerne: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 60/1963 concernente: «Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa ed istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori»:

«Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:

a) (omissis);

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera *b)*, escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 115/1980 recante: «Ulteriori interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»:

«Art. 1. — Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;

c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate regioni provvedono anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364».

— Le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985 e n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, dispongono, rispettivamente:

disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984;

misure dirette ad accelerare l'attività di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dai terremoti del 1982 e del 1984 nella regione Umbria;

individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984.

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 730/1986, recante disposizioni in materia di calamità naturali: «4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, è autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento è concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 4-*bis*, comma 16, del D.L. n. 299/1978, concernente: «Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1986», come sostituito dall'art. 13-*bis*, comma 6, del D.L. n. 8/1987: «16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 267/1991 recante «Attuazione del terzo piano istituzionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»:

«Art. 3. — 1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.

3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

— La legge n. 72/1992 istituisce il «Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge n. 742/1969 recante «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale»:

«Art. 2 [come sostituito dall'art. 240-*bis* delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, poi modificato dall'art. 21-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'art. 1 [dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, *n.d.r.*], il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura penale.

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate».

«Art. 5. — In materia amministrativa, l'art. 1 [riguardante la sospensione, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, *n.d.r.*] non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge n. 412/1991, recante disposizioni in materia di finanza pubblica: «1. Le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.».

— Le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, dispongono, rispettivamente:

interventi urgenti per i danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine nel comune di Edolo (in provincia di Brescia) e dagli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pavia e Milano ed il 15 settembre 1988 nel comune di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa;

integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988;

sospensioni di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 9 - 11 aprile 1992 nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

integrazioni all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992.

Nota all'art. 9:

— Per il titolo della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Il D.L. n. 347/1991, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991».

— Il D.L. n. 3/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991».

— Il D.L. n. 194/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate».

— Il D.L. n. 273/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate».

— Il D.L. n. 310/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali».

— Il D.L. n. 324/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1992 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 625):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (FACCHIANO) il 18 settembre 1992.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante il 1° ottobre 1992, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª 6ª 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 7, 14 ottobre 1992; 12, 18, 19 novembre 1992 e approvato il 24 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1947):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 3 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione il 9, 16 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 625/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 18 dicembre 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0557

LEGGE 24 dicembre 1992, n. 506.

Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Finanziamenti ad imprese in crisi*). — *1.* In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3».

2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— La legge n. 576/1982 reca: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2795 del codice civile: «Il costituente [il pegno, *n.d.r.*] può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 516):

Presentato dal sen. CITARISTI ed altri il 29 luglio 1992.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 4 agosto 1992, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 5, 6 agosto 1992.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 6 agosto 1992.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 agosto 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1501):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 17 settembre 1992, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 23 settembre 1992; 1°, 6 ottobre 1992, 16, 17 novembre 1992; 2 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 3 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 516/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 14 dicembre 1992, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0558

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 507

Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 39 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del concepimento il quale non eserciti l'azione principale, cui è destinato, con mezzi farmacologici, chimici o immunologici nè mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;

b) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico che legato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente del corpo umano o dalla gravità;

c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;

d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo appositamente fabbricato secondo la prescrizione scritta di un medico specialista che, precisi le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo, sotto la responsabilità del clinico stesso e destinato a essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente;

e) dispositivo destinato ad indagini cliniche: qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo destinato a essere messo a disposizione di un medico specialista allo scopo di indagini da effettuarsi in un ambiente clinico umano idoneo;

f) destinazione: l'utilizzazione cui il dispositivo medico è destinato e si addice in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso;

g) messa in servizio: messa a disposizione ed effettiva utilizzazione da parte dei medici.

Art. 2.

Condizioni di immissione in commercio e di impiego

1. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, debbono essere messi in commercio e messi in servizio solo se non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di altre persone, quando siano sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente e conformemente alla loro destinazione, secondo le caratteristiche e le disposizioni previste dal presente decreto.

2. I dispositivi destinati ad indagini cliniche di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 1 debbono corrispondere al disposto dell'art. 7.

3. Le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte se i dispositivi corrispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1.

4. Le indicazioni di cui all'allegato 1, punti 13, 14 e 15 devono, nella fase di messa in servizio di un dispositivo, essere redatte in lingua italiana.

5. I dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, anche se non conformi alle norme del presente decreto, possono essere presentati in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni purché un pannello visibile redatto in lingua italiana, indichi chiaramente la loro non conformità e l'impossibilità di mettere in servizio tali dispositivi prima che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea li abbiano resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.

Art. 3.

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 i dispositivi fabbricati in conformità delle norme armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono.

2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai commi 1 e 2 non siano state integralmente osservate o quando esse non esistano, i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ricevuto un certificato CE del tipo con il quale un organismo autorizzato sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2, dichiara la conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1.

Art. 4.

Marchio «CE»

1. Non possono essere immessi sul mercato i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, privi del marchio CE, consistente nel simbolo «CE».

2. Il marchio CE è apposto sul dispositivo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità che il dispositivo è stato fabbricato in conformità delle norme di cui all'art. 3, commi 1 e 2, oppure che esso è conforme al modello approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

3. I dispositivi su misura di cui all'art. 6 e i dispositivi destinati ad indagini cliniche di cui all'art. 7 non debbono essere muniti di marchio di identificazione CE.

4. Il marchio di identificazione CE deve essere accompagnato da un codice di identificazione dell'ente che ha realizzato le procedure previste nell'art. 5.

5. Il marchio d'identificazione CE riprodotto nell'allegato 9 e il codice previsto dal comma 4 devono essere apposti in maniera visibile, leggibile e indelebile applicati alla confezione che garantisce la sterilità alla confezione nella quale l'impanto attivo viene fornito e alle istruzioni per l'uso.

6. È vietato apporre sui dispositivi marchi o iscrizioni che possono essere confusi con il marchio CE.

Art. 5.

Certificazione CE

1. Per dimostrare se un dispositivo medico attivo impiantabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, corrisponde ai requisiti di cui all'art. 3 il fabbricante sceglie una delle seguenti procedure:

a) la procedura descritta nell'allegato 2 se viene richiesto il «sistema completo di garanzia della qualità», ivi compreso esame CE del tipo;

b) la procedura descritta nell'allegato 3, unitamente alla procedura degli allegati 4 o 5, se viene richiesto il «sistema di approvazione dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista».

2. Con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sòno fissati i requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi da designare ai fini dello svolgimento delle procedure relative al rilascio delle certificazioni CE previste dal presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati gli organismi autorizzati allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure relative al rilascio delle certificazioni CE.

4. Le spese necessarie per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del richiedente.

5. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati ai sensi del comma 3, deve essere inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.

Art. 6.

Dispositivi su misura

1. I dispositivi impiantabili attivi su misura devono essere accompagnati al momento dell'immissione sul mercato e della messa in servizio, da una dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità europea contenente le indicazioni riportate nell'allegato 6, punto 2.1.

2. Il fabbricante dei dispositivi di cui al comma 1 o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea deve tenere a disposizione del Ministero della sanità e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cùi all'allegato 6, punto 3.1.

Art. 7.

Dispositivi destinati ad indagini cliniche

1. Il fabbricante di dispositivi attivi impiantabili destinati ad indagini cliniche o il mandatario stabilito nella Comunità europea deve inviare al Ministero della sanità le indicazioni di cui all'allegato 6, punto 2.2, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle indagini per le quali il dispositivo è progettato.

2. I dispositivi attivi impiantabili destinati ad indagini cliniche non possono essere utilizzati se il Ministero della sanità, entro il periodo indicato al comma 1, comunica all'interessato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, una decisione contraria fondata su ragioni di tutela della salute e della sicurezza, informandone la Commissione delle Comunità europee.

3. Il fabbricante di dispositivi di cui al comma 1 o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea deve tenere a disposizione del Ministero della sanità la documentazione prevista dall'allegato 6, punto 3.

4. L'impiego dei dispositivi di cui al comma 2 è di norma limitato agli ospedali e ad altri istituti pubblici, secondo le procedure e le modalità fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Controlli

1. La conformità dei dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, alle disposizioni del presente decreto è verificata dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente o per il tramite degli organismi autorizzati nelle fasi di commercializzazionee di impiego.

2. Per lo svolgimento dei controlli è consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, nonché il prelievo gratuito di campioni per sottoporli ad esami e prove, le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio.

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nelle Comunità europee sono tenuti a fornire informazioni richieste entro il termine fissato dalle autorità di cui al comma 1.

4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario, anche nella fase della commercializzazione.

Art. 9.

Ritiro dal commercio

1. I dispositivi che non risultino legittimamente muniti dal marchio CE, a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 5, devono immediatamente essere ritirati dal commercio.

2. Nel caso in cui i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, utilizzati conformemente alla loro destinazione, possano compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di altre persone, il Ministero della sanità con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informando il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee secondo le procedure comunitarie

Art. 10.

Sanzioni

1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi impiantabili privi di marchio di conformità CE, o dispositivi privi di attestato di conformità, è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il fabbricante o il suo mandatario che appone indebitamente il marchio di conformità CE, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 6, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 8, comma, 2, ostacolando l'azione dei controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di quanto rilevato nell'esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della sanità, tramite l'unità sanitaria locale competente, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo, nonché qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente.

2. Allo stesso obbligo di informazione sono tenuti i fabbricanti o i loro mandatari che abbiano ritirato dal mercato un determinato dispositivo a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. È confermata fino al 31 dicembre 1994 l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti già disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1988, concernente il reinquadramento nella disciplina dei presidi medico-chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgenti di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti di cui al comma 2 dovranno attivare le procedure di cui all'art. 5 non oltre il centoventesimo giorno precedente il 31 dicembre 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

I. REQUISITI GENERALI

1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che il loro impiego non comprometta lo stato clinico né la sicurezza dei pazienti, quando siano impiantati alle condizioni e per i fini previsti. Non devono presentare rischi per le persone che li impiantano né per eventuali terzi.

2. I dispositivi devono fornire le prestazioni previste dal fabbricante: devono cioè essere prgettati e fabbricati in modo da soddisfare ua o più delle funzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e ivi specificate.

3. Le caratteristiche e le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 non devono essere alterate in modo da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti e, se del caso, di terzi nel periodo di vita utile dei dispositivi prevista dal fabbricante, quando questi ultimi sono sottoposti alle sollericazioni che possono verificarsi in condizioni normali di impiego.

4. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e confezionati in modo che le loro caratteristiche e le loro prestazioni non siano alterate nelle condizioni di magazzinaggio e di trasporto previste dal fabbricante (temperatura, umidità, ecc.).

5. Eventuali effetti collaterali e indesiderabili devono costituire rischi accettabili in rapporto alle prestazioni previste.

II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE

6. Le soluzioni scelte dal fabbricante nella progettazione e nella costruzione dei dispositivi devono attenersi ai principi di integrazione della sicurezza e tener conto dello stato della tecnica generalmente riconosciuto.

7. I dispositivi impiantabili devono essere progettati, fabbricati e confezionati in imballaggi non riutilizzabili conformemente a procedure adeguate, in modo che siano sterili all'atto della loro immissione sul mercato e mantengano tale qualità, nelle condizioni di magazzinaggio e di trasporto previste dal fabbricante, fino all'apertura dell'imballaggio per l'impianto.

8. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare o ridurre al minmo per quanto possibile:
   - i rischi di lesioni connessi alle loro caratteristiche fisiche, anche dimensionali;
   - i rischi connessi con l'utilizzazione delle fonti di energia, facendo particolarmente attenzione, in caso di utiizzazione dell'elettricità, all'isolamento, alle correnti di dispersione e al riscaldamento dei dispositivi;
   - i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare quelli connessi con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne, le scariche elettrostatiche, la pressione o le variazioni di pressione, l'accelerazione;
   - i rischi connessi ad interventi medici, in particolare quelli risultanti dall'impiego dei defibrillatori o delle apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza;
   - i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti provenienti da sostanze radioattive che facciano parte dell'apparecchio, ferme restando le esigenze di protezione di cui alla direttiva 80/836/Euratom(1), modificata dalla direttiva 84/467/Euratom(2), nonché alla direttiva 84/466/Euratom(3);
   - i rischi che possano verificarsi qualora la manutenzione o la taratura non siano possibili, connessi in particolare con:
   - l'eccessivo aumento delle correnti di dispersione;
   - l'invecchiamento dei materiali utilizzati;
   - un eccessivo aumento del calore prodotto dal dispositivo;
   - un deterioramento della precisione di un qualsiasi meccanismo di misurazione o di controllo.

9. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni di cui al punto I «Requisiti generali», con particolare riguardo per:
   - la scelta dei materiali utilizzati, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della tossicità;
   - la reciproca compatibilità tra i materiali utilizzati e i tessuti, le cellule biologiche e i liquidi corporei, tenuto conto dell'impiego previsto per il dispositivo;
   - la compatibilità dei dispositivi con le sostanze che devono somministrare;
   - la qualità delle connessioni, in marticolare sul piano della sicurezza;
   - l'affidabilità della fonte d'energia;
   - se del caso, un'adeguata tenuta alla penetrazione dei liquidi;
   - il buon funzionamento dei sistemi di comando, di programmazione e di controllo, compreso il software.

10. Se un dispositivo incorpora come parte integrante una sostanza che potrebbe, se utilizzata separatamente, essere considerata un medicamento in base alla definizione dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE, e la cui azione combinata con il dispositivo può portare alla sua biodisponibilità, la sicurezza, la qualità e l'utilità di detta sostanza dovranno essere verificate, tenendo conto della destinazione del dispositivo, per analogia con i metodi adeguati previsti dalla direttiva 75/318/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/341/CEE(5).

---

(1) Gazzetta Ufficiale n. L246 del 17 settembre 1980, pag. 1.
(2) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 4.
(3) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 1.
(4) Gazzetta Ufficiale n. L147 del 9 giugno 1975, pag. 1.
(5) Gazzetta Ufficiale n. L142 del 25 maggio 1989, pag. 11.

11. I dispositivi e, se del caso, i loro componenti devono essere identificati in modo da rendere possibile le azaioni appropriate che si rivelassero necessarie a seguito della scoperta di un potenziale rischio connesso con i dispositivi e i loro componenti.

12. I dispositivi devono recare un codice che permetta l'identificazione univoca del dispositivo stesso (segnatamente il tipo di dispositivo e l'anno di fabbricazione) e del fabbricante; il codice deve poter essere rilevato, se del caso, senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico.

13. Quando un dispositivo o i relativi accessori recano le istruzioni necessarie per il funzionamento del dispositivo o indicato parametri di funzionamento o di regolazione medainte un sistema di vidualizzazione, tali informazioni devono poter essere comprese dall'operatore e, se del caso, da paziente.

14. Ogni dispositivo deve recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:

14.1. Sull'imballaggio che assicura la sterilità:
- — metodo di sterilizzazione;
- — indicazione che consenta di riconoscere detto imballaggio;
- — nome e indirizzo del fabbricate;
- — denominazione dell'apparecchio;
- — qualora si tratti di un dispositivo destinato ad indagini cliniche, l'indicazione «esclusivamente per indagini cliniche»;
- — qualora si tratti di un dispositivo su misura, l'indicazione «apparecchio su misura»;
- — indicazione che il dispositivo impiantabile è sterile;
- — indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione;
- — indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza.

14.2. Sull'imballaggio commerciale:
- — nome e indirizzo del fabbricante;
- — denominazione del dispositivo;
- — destinazione del dispositivo;
- — caratteristiche pertinenti per il suo impiego;
- — qualora si tratti di un dispositivo destinato a indagini cliniche, l'indicazione «esclusivamente per indagini cliniche»;
- — qualora si tratti di un dispositivo su misura, l'indicazione «dispositivo su misura»;
- — indicazione che il dispositivo impiantabile è sterile;
- — indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione;
- — indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza;
- — condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo.

15. All'atto dell'immissione sul mercato, ogni dispositivo deve essere accompagnato da istruzioni comprendenti i seguenti elementi:
- — anno di autorizzazione dell'apposizione del marchio CE;
- — indicazioni di cui ai punti 14.1 e 14.2, tranne quelle di cui all'ottavo e nono trattino;
- — prestazioni di cui al punto 2, nonché eventuali effetti secondari indesiderabili;
- — informazioni atte a consentire al medico di selezionare il dispositivo ádeguato, nonché il software e gli accessori adeguati;
- — informazioni che costituiscono le avvertenze per l'uso e consentono al medico ed eventualmetne al paziente di utilizzare correttamente il dispositivo, i suoi accessori e il software, nonché informazioni relative a natura, portata e intervalli dei controlli e delle prove di funzionamento ed eventualmente misure di manutenzione;
- — informazioni utili da seguire, se del caso, per evitare taluni rischi connessi con l'impianto del dispositivo;
- — informazioni relative ai rischi di mutue interferenze (*) connessi con la presenza del dispositivo in caso di indagini o trattamenti specifici;
- — istruzioni necessarie in caso di rottura dell'imballaggio che assicura la sterilità, e, se del caso, indicazione dei metodi adeguati per la risterilizzazione;
- — se del caso, avviso che un dispositivo può essere riutilizzato solo se è stato ricondizionato sotto la responsabilità del fabbricante per essere conforme ai requisiti essenziali.

Le istruzioni devono inoltre comprendere le indicazioni atte a consentire al medico di informare il paziente sulle controindicazionie le precauzioni da prendere. Tali indicazioni riguardano in particolare:
- — le informazioni che consentano di determinare la durata di vita della fonte di energia;
- — le precauzioni da prendere in caso di variazioni di prestazione del dispositivo;
- — le precauzioni da prendere per quanto riguarda l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolemnte prevedibili, a campi magnetici, alle influenze elettriche esterne, alle scariche elettrostatiche, alla pressione o a variazioni di pressione, all'accelerazione, eccetera;
- — le informazioni adeguate relative ai medicinali che il dispositivo in questione deve somministrare.

16. La conferma dell'osservanza dei requisiti inerenti alle caratteristiche e alle prestazioni, di cui al punto I «Requisiti generali», del dispositivo in condizioni normali di impiego nonché la valutazione degli effetti secondari o indesiderabili devono basarsi su dati clinici accertati in conformità delle disposizioni dell'allegato 7.

(*) Per «rischi di mutue intereferenze» si intendono le influenze negative sul dispositivo provocate da strumenti presenti al momento delle indagini o dei trattamenti e viceversa.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Sistema completo di garanzia della qualità)

1. Il fabbricante applica il sistema qualità aprovato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei prodotti in questione come è specificato ai punti 3 e 4 ed è sottoposto al controllo CE come è specificato al punto 5.

2. La dichiarazione di conformità è la procedura mediante la quale il fabbricante che ottemperi agli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva.

Il fabbricante appone il marchio CE conformemente all'articolo 12 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione comprende uno o più esemplari identificati del prodotto e viene conservata dal fabbricante. Il marchio CE è accompagnato dal simbolo di identificazione dell'organismo notificato responsabile.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una richiesta di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La richiesta comprende:

— tutte le informazioni appropriate per la categoria di prodotti di cui si prevede la fabbricazione;

— la documentazione del sistema qualità;

— l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità così come è stato approvato;

— l'impegno a mantenere il sistema qualità approvato in modo da assicurarne la continua idoneità ed efficacia;

— l'impegno del fabbricante di creare e tenere aggiornato un sistema di sorveglianza post-vendita. L'impegno comprede l'obbligo del fabbricante di informare tempestivamente, appena ne abbia avuto conoscenza, le autorità competenti, in merito ai seguenti fatti:

i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonché qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente;

ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o sanitario che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante.

3.2. L'applicazione del sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni della direttiva applicabile in tutte le fasi dalla progettazione ai controlli finali.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adotatti dal fabbricante per il suo sistema qualità devono figurare in una documentazione tenuta in modo sistematico ed ordinata sotto forma di politiche e procedure scritte. La documentazione del sistema qualità deve consentire un'interpretazione uniforme della politica e delle procedure di qualità quali i programmi qualità, i piani qualità, i manuali qualità e le registrazioni relative alla qualità.

Essa comprende in particolare una descrizione adeguata:

a) degli obiettivi di qualità del fabbricante;

b) dell'organizzazione dell'impresa e in special modo:

— delle strutture organizzative, delle responsabilità dei quadri e della loro autorità da un punto di vista organizzativo per quanto riguarda la qualità della progettazione e della fabbricazione dei prodotti;

— dei mezzi per controllare l'efficace funzionamento del sistema qualità ed in particolare la capacità di quest'ultimo di assicurare la qualità desiderata della progettazione e dei prodotti, compreso il controllo dei prodotti non conformi;

c) delle procedure per controllare e verificare la porogettazione dei prodotti ed in particolare:

— delle specifiche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali che si applicano ai prodotti quando le norme di cui all'articolo 5 non sono interamente applicate;

— delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e delle azioni sistematiche che saranno utilizzati nella progettazione dei prodotti;

d) delle tecniche di controlo e di garanzia della qualità a livelo della fabbricazione ed in particolare:

— dei processi e delle procedure che saranno utilizzati soprattutto in materia di sterilizzazione, acquisti e documenti pertinenti;

— delle procedure di identificazione del prodotto, definite e aggiornate sulla base di disegni, specifiche o altri documenti attinenti, durante tutte le fasi della fabbricazione;

e) degli esami e prove appropriati che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione, della frequenza con cui avranno luogo e degli strumenti di prova impiegati.

3.3. Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva, l'organismo notificato effettua una verifica del sistema qualità per dtermianre se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso considera conformi a tali requisiti i sitemi qualità che attuano le norme armonizzate corrispondenti.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve esserci almeno un membro che abbia già effettuato una valutazione nella tecnologia interessata. La procedura di valutazione comprende una visita nei locali del fabbricante.

La decisione è notificata al fabbricante dopo la visita finale. Essa contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi progetto di adattamento del sistema qualità stesso.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e controlla se il sistema qualità così modificato risponde ai requisiti di cui al punto 3.2; esso notifica la dua decisione al fabbricante. La decisione contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.

4. Esame della progettazione del prodotto

4.1. Il fabbricante, oltre agli obblighi cui è soggetto in virtù del punto 3 del presente allegato, presenta una domanda di esame del fascicolo di progettazione del prodotto che sarà fabbricato e che rientra nella categoria di cui al punto 3.1.

4.2. Nella domanda vengono descritti la progettazione, la fabbricazione, le prestazioni del prodotto in questione nonché gli elementi necessari per valutarne la conformità ai requisiti della direttiva.

Essa comprende in particolare:

— le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate;

— la documentazione che dimostri come queste ultime fossero adeguate in particolare qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state pienamente applicate. Tale documentazione deve contenere i risultati delle opportune prove effettuate dal fabbricante o sotto la sua responsabilità;

— l'indicazione se il dispositivo incorpora o meno come parte integrante una sostanza di cui all'allegato I, punto 10, la cui azione combinata con il dispositivo può determinare la biodisponibilità dello stesso, nonché i dati relativi alle prove effettuate al riguardo;

— i dati clinici di cui all'allegato 7;

— la bozza delle istruzioni per l'uso.

4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il prodotto sia conforme alle disposizioni aplicabili alla direttiva, rilascia al richiedente un certificato CE di esame della progettazione. L'organismo notificato può esigere che la domanda sia corredata da saggi e prove supplementari che consentano di valutarne la conformità ai requisiti della direttiva. Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni della sua validità, i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata e, eventualmente, una descrizione della destinazione del prodotto.

4.4. Il richiedente informa di qualsiasi modifica apportata alla progettazione approvata l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame della progettazione. Qualora esse possa rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali della direttiva o alle condizioni prescritte per l'impiego del prodotto, tali modifiche devono ottenere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame della progettazione. Questa approvazione complementare è rilasciata sotto forma di addendum al certificato CE di esame della progettazione.

5. Controllo.

5.1. Scopo del controllo è garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato ad effettuare tutte le ispezioni necessarie e gli fornisce ogni opportuna informazione, in particolare:

— la documentazione del sistema qualità;

— i dati previsti nella parte del sistema qualità relativa alla progettazione, come ad esempio i risultati delle analisi, dei calcoli, delle prove, ecc.;

— i dati previsti nella parte del sistema qualità relativa alla fabbricazione, quali i rapporti concernenti le ispezioni, le prove, i campionamenti e la qualificazione del personale interessato, ecc.

5.3. L'organismo notificato procede periodicamente alle opportune ispezioni e valutazioni allo scopo di accertarsi che il fabbricante applichi il sistema qualità approvato; esso fornisce al fabbricante un rapporto di valutazione.

5.4. Inoltre, l'organismo notificato può fare visite inattese al fabbricante, fornendogli poi un rapporto sulla visita.

6. L'organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate, rifiutate o ritirate.

ALLEGATO 3

CERTIFICAZIONE CE

1. La certificazione CE è la procedura mediante la quale un organismo notificato constata e certifica che un esemplare rappresentativo della produzione in programma soddisfa le disposizioni pertinenti della direttiva.

2. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità ad un organismo notificato.

   Tale richiesta deve comprendere:

   — nome ed indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

   — una dichiarazione scritta che specifichi che la domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

   — la documentazione di cui al punto 3, necesaria per permettere di valutare la conformità dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista. in appresso denominato «tipo», con i requisiti della direttiva.

   Il richiedente metterà a disposizione dell'organismo notificato un tipo. L'organismo notificato potrà richiederne, se nesessario, altri esemplari.

3. La documentazione deve illustrare chiaramente la progettazione, la fabricazione e le prestazioni del prodotto.

   La documentazione deve contenere in particolare i seguenti elementi:

   — una descrizione generale del tipo;

   — disegni di progettazione, metodi di fabbricazione previsti soprttutto in materia di sterilizzazione, schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

   — le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi ed il funzionamento del prodotto;

   — un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate integralmente o parzialmente, nonché le descrizioni delle soluzioni adottate perché siano soddisfatti i requisiti essenziali, qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate;

   — i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, nonché degli esami e delle prove tecniche, ecc.;

   — l'indicazione se il dispositivo incorpora o meno come parte integrante una sostanza di cui all'allegato 1, punto 10, la cui azione combinata con il dispositivo può portare alla biodisponibilità dello stesso, nonché i dati relativi alle prove effettuate al riguardo;

   — i dati clinici di cui all'allegato 7;

   — la bozza delle istruzioni per l'uso.

4. L'organismo notificato:

4.1. Esamina e valuta la documentazione, controlla che il tipo sia stato fabbricato conformemente a quest'ultima e individua gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle appropriate disposizioni di dette norme;

4.2. effettua o fa effettuare i controlli del caso e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano alle esigenze essenziali della direttiva, qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate;

4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le norme pertinenti, queste siano state realmente applicate;

4.4. concorda con il richiedente la sede in cui devono svolgersi i controlli e le prove necessarie.

5. Qualora il tipo sia conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di esame CE di tipo. Il certificato reca il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni di validità del certificato e i dati necesari per l'identificazione del tipo approvato.

   Le parti significative della documentazione sono allegate al certificato ed una copia viene conservata dall'organismo notificato.

6. Il richiedente informa di eventuali modifiche apportate al prodotto approvato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame di tipo.

   Qualora le modifiche apportate al prodotto approvato possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni previste di utilizzazione del prodotto, esse devono ottenere un'approvazione supplementare da parte dell'organismo notificato che ha rilascaito il certificato CE di esame. L'approvazione supplementare è rilasciata eventualmente come addendum al certificato CE iniziale di esame di tipo.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti i certificati CE di esame di tipo con relative aggiunte, rilasciati, rifiutati o ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenre una copia di certificati CE di esame del tipo e/o degli addendum. Gli allegati dei certificati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati su richiesta motivata e dopo averne informato in via preliminare il fabbricante.

ALLEGATO 4

VERIFICA CE

1. La verifica CE è l'atto mediante il quale un organismo notificato constata e certifica che i prodotti sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.

2. Prima di procedere alla produzione il fabbricante deve predisporre una documentazione sui procedimenti di fabbricazione, in particolare per quanto riguarda la sterilizzazione, e su tutte le disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno applicate per assicurare l'omogeneità della produzione e la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE nonché ai requiiti della direttiva applicabili a tali prodotti.

3. Il fabbricante s'impegna a creare e tenere aggiornato un sistema di sorveglianza successivo alla vendita. L'impegno comprende l'obbligo del fabbricante di informare tempestivamente, appena ne abbia avuto conoscenza, le autorità competenti, in merito ai seguenti fatti:

   i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonché qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possono essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente;

   ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante.

4. L'organismo notificato effettua la verifica CE mediante controllo e collaudo dei prodotti su base statistica come specificato al paragrafo 5. Il fabbricante deve autorizzare il suddetto organismo a valutare l'efficacia delle misure prese in applicazione del punto 2, eventualmente mediante ispezione.

5. Verifica statistica.

5.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati in lotti omogenei.

5.2. Da ciascun lotto si preleva a caso un campione. I prodotti che costituiscono un campione vengono esaminati individualmente e sono effettuate prove appropriate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o controlli equivalenti, per accertare la loro conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo onde stabilire se accettare o respingere il lotto in questione.

5.3. Il controllo statistico dei prodotti segue il criterio degli attributi, il che implica un piano di campionatura delle caratteristiche seguenti:

- livello qualitativo corrispondente ad una probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,29 e l'1%;
- qualità limite corrispondente ad una probabilità di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformità compresa tra il 3 e il 7%.

5.4. Se un lotto è accettato, l'organismo notificato rilascia un certificato scritto in conformità. Tutti i prodotti del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione dei prodotti del campione di cui è stata accettata la non conformità.

Se un lotto viene respinto, l'organismo notificato competente prede opportuni provvedimenti per impedire che venga immesso sul mercato.

Se motivi pratici lo giustificano, il fabbricante può apporre durante il processo di fabbricazione e sotto la responsabilità dell'organismo notificato il marchio CE, ai sensi dell'articolo 12, accompagnato dal codice di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica statistica.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO

(Garanzia della qualità della produzione)

1. Il fabbricante applica il sistema qualità approvato per la fabbricazione e l'ispezione finale dei prodotti in questione come previsto al punto 3, ed è sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4.

2. Questa dichiarazione di conformità è l'elemento di procedura mediante il quale il fabbricante, che ottempera agli obblighi di cui al punto 2, garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato CE di esame del tipo e rispondono alle pertinenti disposizioni della direttiva.

Il fabbricante appone il marchio CE conformemente all'articolo 12 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Questa dichiarazione comprende uno o più esemplari identificati del prodotto e viene conservata dal fabbricante. Il marchio CE è corredato dal codice d'identificazione dell'organismo notificato responsabile del controllo CE.

3. Sistema qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La richiesta comprende:
- tutte le informazioni appropriate riguardanti i prodotti di cui è prevista la fabbricazione;
- la documentazione del sistema qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità così come è stato approvato;
- l'impegno a mantenere il sistema qualità approvato in modo tale da garantire la continua idoneità ed efficacia;
- eventualmente la documentazione tecnica relativa al tipo approvato ed una copia del certificato CE di esame del tipo;
- l'impegno del fabbricante di creare e tenere aggiornato un sistema di sorveglianza post-vendita. L'impegno comprende l'obbligo del fabbricante di informare tempestivamente, appena ne abbia avuto conoscenza, le autorità competenti, in merito ai seguenti fatti:
  - i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonché qualsiasi inesattezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente;
  - ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante.

3.2. L'applicazione del sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato CE di esame del tipo.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante per il suo sistema qualità devono figurare in una documentazione tenuta in modo sistematico ed ordinata sotto forma di politiche e procedure scritte. La documentazione del sistema qualità deve consentire un'interpretazione univoca della politica e delle procedure di qualità quali i programmi qualità, i piani qualità, i manuali qualità, e le registrazioni relative alla qualità.

Essa comprende in particolare una descrizione adeguata:

a) degli obiettivi di qualità del fabbricante;

b) dell'organizzazione dell'impresa, ed in special modo:
- delle strutture organizzative, delle responsabilità dei quadri e della loro autorità da un punto di vista organizzativo in materia di fabbricazione dei prodotti;
- dei mezzi per controllare l'efficace funzionamento del sistema qualità ed in special modo la capacità di quest'ultimo di assicurare la qualità desiderata dei prodotti, compreso la gestione dei prodotti non conformi;

c) delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità sul piano della fabbricazione ed in particolare:
- dei processi e delle procedure che saranno impiegati soprattutto in materia di sterilizzazione, acquisti e documenti pertinenti;
- delle procedure di identificazione del prodotto definite e aggiornate sulla base di disegni, specifiche o altri documenti utili, durante tutte le fasi della fabbricazione;

d) degli esami e prove appropriati che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione, della frequenza con cui avranno luogo e degli strumenti di prova impiegati.

3.3. Senza pregiudizio dell'articolo 13 l'organismo notificato effettua un'ispezione del sistema qualità per determinare se esso soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso considera conformi a tali requisiti i sistemi qualità che attuano le norme armonizzate corrispondenti.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve esserci almeno un membro che abbia già effettuato la valutazione nella tecnologia interessata. La procedura di valutazione comprende una visita nei locali del fabbricante.

La decisione, che è notificata al fabbricante contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante informa di qualsiasi progetto di adattamento del sistema qualità l'organismo notificato che ha approvato il sistema stesso.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e controlla se il sistema qualità così modificato risponde ai requisiti di cui al punto 3.2.; esso notifica la sua decisione al fabbricante. La decisione contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

4. Sorveglianza.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad effettuare tutte le ispezioni necessarie e gli fornisce ogni opportuna informazione, in particolare:
- la documentazione del sistema qualità;
- i dati previsti nella parte del sistema qualità relativa alla fabbricazione, come ad esempio i rapporti concernenti le ispezioni, le prove, le verifiche e la qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato procede periodicamente alle opportune ispezioni e valutazioni allo scopo di accertarsi che il fabbricante applichi il sistema qualità approvato, esso fornisce al fabbricante un rapporto di valutazione.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può fare visite inattese al fabbricante, fornendogli poi un rapporto sulla visita.

5. L'organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni rilasciate, rifiutate o ritirate dei sistemi di qualità.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige per i dispositivi su misura o per i dispositivi destinati a indagini cliniche la dichiarazione comprendente gli elementi specificati al punto 2.

2. La dichiarazione comprende le seguenti indicazioni:

2.1. Per i dispositivi su misura:

— i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione;

— l'affermazione che il dispositivo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, e il nome di quest'ultimo;

— il nome del medico che ha redatto la prescrizione di cui trattasi e, se del caso, il nome della clinica interessata;

— le caratteristiche specifiche del dispositivo afferenti alla suddetta prescrizione medica;

— l'affermazione che il dispositivo in questione è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 e, se del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati integralmente rispettati, con menzione, dei motivi.

2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche di cui all'allegato 7:

— i dati che permettono di identificare il dispositivo in questione;

— il programma delle indagini contenente in particolare l'obiettivo, la portata e il numero dei dispositivi in questione;

— il nome del medico e quello dell'istituto incaricati delle indagini;

— il luogo, la data d'inizio e la durata previsti per le indagini;

— l'affermazione che il dispositivo di cui trattasi è conforme ai requisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti che costituiscono l'oggetto delle indagini e nei cui confronti si adottano tutte le precauzioni al fine di proteggere la salute e la sicurezza del paziente.

3. Il fabbricante si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti:

3.1. Per quanto riguarda i dispositivi su misura, la documentazione che permette di comprendere la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni previste, in modo da poterne valutare la conformità ai requisiti della direttiva.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il procedimento di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione di cui al primo comma.

3.2. Per quanto concerne i dispositivi destinati ad indagini cliniche, la documentazione deve contenere inoltre:

— una descrizione generale del prodotto;

— disegni di progettazione, metodi di fabbricazione, in particolare in materia di sterilizzazione, come pure schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

— descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi succitati, incluso il funzionamento dei prodotti;

— un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate integralmente o parzialmente, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva nel caso in cui le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate;

— i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e dei collaudi tecnici effettuati, ecc.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il procedimento di fabbricazione assicura la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione di cui al punto 3.1. ed al primo comma del presente punto.

Il fabbricante può autorizzare la valutazione, eventualmente mediante audit, dell'efficacia di queste misure.

ALLEGATO 7

VALUTAZIONE CLINICA

1. Disposizioni generali.

1.1. L'adeguatezza dei dati clinici presentati di cui all'allegato 2, punto 4.2 e all'allegato 3, punto 3, è basata, tenuto conto eventualmente delle norme armonizzate pertinenti, su:

1.1.1. una raccolta della letteratura scientifica pertinente attualmente disponibile sulla prevista utilizzazione del dispositivo e sulle tecniche di funzionamento, nonché, eventualmente, una relazione scritta contenente una valutazione critica di tale raccolta, oppure

1.1.2. i risultati di tutte le indagini cliniche effettuate, comprese quelle effettuate conformemente al punto 2.

1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, a meno che la loro divulgazione non sia ritenuta indispensabile.

2. Indagini cliniche

2.1. Obiettivi

Gli obiettivi delle indagini cliniche sono:

— verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione, le prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle di cui all'allegato 1, punto 2, e

— determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle normali condizioni di utilizzazione, e valutare se essi comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni attese dal dispositivo.

2.2. Considerazioni etiche

L'indagine clinica deve essere effettuata conformemente alla dichiarazione di Helsinki approvata dalla 18ª conferenza medica mondiale svoltasi ad Helsinki, Finlandia, nel 1964, emendata dalla 29ª conferenza medica mondiale svoltasi a Tokyo, Giappone, nel 1975, e dalla 35ª conferenza medica mondiale svoltasi a Venezia, Italia, nel 1983. È imperativo che tutte le considerazioni relative alla tutela dell'uomo tengano conto dello spirito della dichiarazione di Helsinki. Quanto sopra comprende ogni fase dell'indagine clinica, dalla prima riflessione sulla necessità e la giustificazione dello studio fino alla pubblicazione dei risultati.

2.3. Metodi

2.3.1. Le indagini cliniche vanno eseguite secondo un adeguato programma d'indagine conforme allo stato della scienza e della tecnica, definito in modo da confermare o respingere le affermazioni del fabbricante a proposito del dispositivo; tali indagini comportano un numero di osservazioni sufficienti per garantire la validità scientifica delle conclusioni.

2.3.2. Le procedure utilizzate per svolgere le indagini devono essere congrue con il dispositivo in esame.

2.3.3. Le indagini cliniche devono essere effettuate in circostanze equivalenti a quelle che si presenterebbero in condizioni normali di uso del dispositivo.

2.3.4. Vanno esaminate tutte le caratteristiche pertinenti, comprese quelle attinenti alla sicurezza, alle prestazioni del dispositivo e agli effetti sul paziente.

2.3.5. Tutti gli eventi sfavorevoli devono essere registrati integralmente.

2.3.6. Le indagini vanno eseguite sotto la responsabilità di un medico responsabile, specialista della patologia corrispondente, in un ambiente adeguato.

Il medico responsabile avrà accesso ai dati tecnici relativi al dispositivo.

2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico responsabile, comprende una valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso delle indagini cliniche

ALLEGATO 8

CRITERI MINIMI CHE DEVONO INTERVENIRE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di valutazione e di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei dispositivi che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali dispositivi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di valutazione e di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve poter assicurare l'insieme dei compiti che gli sono stati assegnati in uno degli allegati da 2 a 5 e per i quali è stato designato, sia che questi compiti siano svolti dal medesimo o sotto la sua responsabilità. Esso deve segnatamente disporre del personale, e possedere i mezzi necessari, per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle valutazioni e delle verifiche; esso deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
   — una buona formazione professionale per quanto riguarda il complesso di operazioni di valutazione e verifica per le quali l'organismo notificato è designato;
   — una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
   — la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile» a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.

ALLEGATO 9

MARCHIO DI CONFORMITÀ CE

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0529

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 508.

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giudizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;

b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:

a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;

b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;

c) la produzione di alimenti composti per aninali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;

2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;

3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo che il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale non stabilisca che essi comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;

4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento riconosciunto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce coformemente all'art. 5;

5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente all'art. 3;

6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;

7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo alimentare umano o animale;

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;

9) autorità competente: il Ministro della sanità e le altre autorità sanitarie individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto.

CAPITOLO II
NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO.

Sezione prima

MATERIALI AD ALTO RISCHIO

Art. 3.

1. Sono materiali ad alto rischio:

a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di produzione agricola, morti ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o da aborto;

b) altri animali morti di specie non elencate alla lettera *a)*, di volta in volta stabilite dai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale competente;

c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di polizia veterinaria nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dall'autorità competente a stabilire tali misure;

d) rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;

e) tutte le parti di animali macellati che non sono state presentate all'ispezione post-mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;

f) tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo, costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

g) gli animali, le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione, il pesce, i prodotti a base di carne, i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di origine animale importati da Paesi terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella comunità, a meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

h) animali da reddito morti durante il trasporto, salvo che sottoposti a macellazione di emergenza per ragioni di benessere;

i) i rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano;

j) pesci con sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci.

2. I materiali di cui al comma 1, possono essere trasformati soltanto in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciunto dal Ministero della sanità conformemente all'art. 4, comma 1, oppure devono essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente ai commi 3 e 4.

3. Salvo quanto specificatamente previsto dal Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'autorità sanitaria locale decide, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, mediante incenerimento o mediante sotterramento secondo che:

a) il trasporto fino allo stabilimento più vicino di trasformazione di materiali ad alto rischio di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti è rifiutato a causa del periodo che si propaghino rischi sanitari;

b) gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un periodo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti ad un trattamento termico insufficiente;

c) la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio;

d) i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso;

e) la quantità e la distanza non giustificano la raccolta di rifiuti.

4. Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di cui al comma 1, questi devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con un oppotuno disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio a condizione che:

a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;

b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali siano coformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;

c) i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

2. La domanda per ottenere il riconoscimento, da presentare al Ministero della sanità, è corredata da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, ed è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti di cui al predetto comma.

4. Il Ministro, della sanità può individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale.

Sezione seconda

MATERIALI A BASSO RISCHIO

Art. 5.

1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incenerimento o sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4.

2. Oltre a quelli di cui all'art. 2, punto 3, sono considerati materiali a nasso rischio:

a) cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame, carne, sangue e prodotti analoghi nella preparazione di alimenti per animali;

b) il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce;

c) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano.

3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio.

4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità sanitaria locale può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee.

5. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

6. Il Ministro della sanità riconosce gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio a condizione che gli stessi:

a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;

b) provvedano a che l'attività di raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione e relative operazioni di magazzinaggio dei materiali, siano conformi all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;

c) facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

7. Il riconoscimento costituisce condizione per l'esercizio delle attività di cui al comma 6 ed è sospeso quando non siano più rispettati i requisiti di cui al predetto comma.

8. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati ai sensi delle vigenti leggi, sono riconosciuti dal Ministero della sanità a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) essere attrezzati in modo adeguanto per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;

b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzabili rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore;

c) disporre di impianti adeguanti per provvedere alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l'incenerimento o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno all'ambiente:

9. I servizi veterinari dell'unità sanitaria locale, vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal presente decreto.

10. Le regioni e le province autonome esercitano sugli stabilimenti di cui al presente decreto le competenze previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni comunitarie, definisce con propro decreto i trattamenti cui devono essere sottoposti durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari taluni prodotti di origine animale, derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità può consentire, a condizione che sia esercitata la vigilanza di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che:

a) siano utilizzati per scopi scientifici rifiuti di origine animale;

b) siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca i rifiuti di origine animale di cui all'art. 3 comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)* provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'art. 5;

c) ove non risultino rischi per la salute degli uomini e degli animali siano distribuiti su scala locale, da parte di intermediari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, piccoli quantitativi di rifiuti di cui alla lettera *b)* per l'alimentazione di animali la cui carne non è destinata al consumo umano.

Sezione terza

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

1. L'unità sanitaria locale competente per territorio controlla che i materiali ad alto e basso rischio di cui al presente decreto siano raccolti e trasportati in conformità alle prescrizioni stabilite all'allegato I.

2. La raccolta ed il trasporto dei materiali ad alto rischio e basso rischio sono effettuati nell'osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e scarico vigenti; con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di osservanza degli obblighi di cui al presente comma.

3. Il titolare dello stabilimento di cui agli articoli 4 e 5, che si avvale di trasportatore autonomo, deve assicurare che quest'ultimo osservi le prescrizioni di cui all'allegato I, nonché quelle applicative stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

CAPITOLO III

CONTROLLI ED ISPEZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI SUGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO E ALTO RISCHIO.

Art. 9.

1. Il responsabile ed il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso rischio o ad alto rischio o i loro rappresentanti adottano sotto la propria responsabilità tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto: essi devono in particolare:

a) identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio;

b) prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbilogiche fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici;

c) registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti al controllo;

d) adottare un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione.

2. Qualora i risultati della prova prevista dal comma 1, non siano conformi all'allegato II, capitolo III, il responsabile dello stabilimento di trasformazione sia ad alto rischio che a basso rischio deve:

a) darne immediata notifica al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente;

b) ricercarne le cause;

c) curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali.

Art. 10.

1. I servizi veterinari delle unità sanitarie locali procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio e accertano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17:

a) il rispetto delle disposizioni del presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II, III;

b) le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III.

2. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme internazionalmente riconosciute.

3. Se dalle ispezioni effettuate risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente decreto sono adottate le misure appropriate; in particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il responsabile dello stabilimento deve:

a) notificare immediatamente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;

b) trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente;

c) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;

d) esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito;

e) procedere ad una adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento.

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento è assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale.

2. Il Ministero della sanità comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri Stasti membri e alla Commissione delle Comunità europee.

CAPITOLO IV

CONTROLLI ED ISPEZIONI DEGLI ORGANI COMUNITARI

Art. 12.

1. Il Ministero della sanità fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti affidati agli esperti comunitari che eseguono ispezioni nel territorio nazionale in base alle procedure comunitarie.

2. Il Ministro della sanità dispone tutte le misure necessarie conseguenti all'esito sfavorevole delle ispezioni di cui al comma 1, ed in particolare vieta l'immissione sul mercato dei prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano essere più conformi al presente decreto.

3. Qualora un altro stato membro non adotti le misure di cui al comma 2, o qualora tali misure siano giudicate insufficienti, si applicano le misure di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 89/662/CEE.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

1. Il Ministero della sanità, conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva n. 90/425/CEE, dispone tutti i controlli necessari sugli scambi di prodotti ottenuti dalla trasformazione dei rifiuti, in particolare di quelli provenienti da altri stati membri e dispone altresì le misure conseguenti a tali controlli e le misure di salvaguardia da applicare.

Art. 14.

1. Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere *a)* e *c)* sono modificate con decreto del Ministro della sanità conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto può riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunità europee.

Art. 15.

1. Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione di rifiuti di origine animale e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, il

Ministero della sanità applica a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente decreto, escluse quelle relative ai requisiti per il riconoscimento.

2. Il Ministero della sanità ammette all'importazione materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettere *g)*, *h)*, ed *i)*, che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese terzo è in grado di garantire che siano stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che rispettino le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III.

3. È vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

4. I posti di ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo che attua le direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE accertano mediante controlli all'importazione che vengano rispettati i requisiti minimi previsti dal presente decreto.

Art. 16.

1. Le modalità di applicazione degli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto sono stabilite conformemente alle procedure comunitarie con decreto del Ministro della sanità.

Art. 17.

1. Gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto rischio esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento al Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla predetta data.

2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata da copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto da realizzare entro due anni dalla data di presentazione della domanda.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, possono continuare ad esercitare la propria attività a condizione che abbiano presentato la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i prodotti ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e controllati conformemente all'art. 9.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio salvo che per il termine di presentazione della domanda e del progetto di adeguamento che sono fissati rispettivamente nel termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e di anni uno dalla data di presentazione della domanda.

5. Agli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, tecnici o di alimenti per animali familiari si applicano le disposizioni previste dal comma 4.

6. Il Ministero della sanità provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti esistenti di cui ai commi 1, 4 e 5, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento

7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il riconoscimento si intende rifiutato.

Art. 18.

1. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

3. Chi effettua l'attività di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

Art. 19.

1. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di cui all'art. 17, comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai commi 1 e 3 dell'art. 7, ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall'art. 17, comma 2, ovvero continua l'attività dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

2. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività previste dall'art. 17, commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attività dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.

3. Alle attività previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO I

NORME DI IGIENE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

1. I rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti di trattamento a basso o ad alto rischio riconosciuti in contenitori o veicoli appropriati, in modo da evitare despersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti.
2. I veicoli, i copertoni e i contenitori riutilizzabili devono essere tenuti in buono stato di pulizia.
3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, esigendo la compilazione di registri e di documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure se necessario disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.
4. Ove alcuni prodotti a base di carni, lattiero-caseari o di pesce, non destinati al consumo umano e derivati da animali o pesci di cui la carne e il latte sono stati approvati per il consumo umano, vengano trasportati sfusi direttamente ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su un'etichetta apposta sul contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi, in caratteri aventi un'altezza minima di 2 cm, le informazioni relative all'origine, al nome e al tipo dei rifiuti di origine animale e i termini «Non destinato al consumo umano».

ALLEGATO II

NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

   a) i locali dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separate; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;

   b) lo stabilimento deve comprendere una sezione «pulita» e una sezione «sporca», adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale.

   Ove occorra, la sezione «sporca» deve essere munita di impianti adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinarvi cuoi e pelli;

   c) lo stabilimento deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;

   d) la sezione «sporca» deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compresi nell'unità di trasformazione;

   e) deve esservi un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Quando è richiesto un trattamento termico, detto impianto deve disporre di:

   — dispositivi di misura per controllare la temperatura e se necessario la pressione nei punti critici;

   — dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;

   — un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;

   f) per prevenire la ricontaminazione del materiale trasformato prodotto da parte di nuove materie prime che entrano nell'unità di trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e lavorate e le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale già sottoposto a trattamento termico nonché il magazzinaggio del prodotto finito.

2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli — diversi dalle navi — usati per il trasporto.

3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio o che abbandonano la sezione «sporca» di uno stabilimento di trattamento.

4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.

5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare la conformità al capitolo III.

CAPITOLO II

Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione.

2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione «sporca» non devono entrare nella sezione «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione «sporca» alla sezione «pulita».

4. Le acque luride provenienti dalla sezione «sporca» devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.

6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nelle seguenti condizioni:

   a) I materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per venti minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più interna e ad una pressione di 3 bar. Le dimensioni dei pezzi del materiale grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad almeno 50 mm per mezzo di un frantumatore o di un trituratore.

   b) Nei punti sensibili del processo termico si usano termografi per controllare il trattamento mediante calore.

   c) Possono essere utilizzati altri sistemi di trattamento termico purché siano riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 19 in quanto considerati atti a fornire garanzie equivalenti alla sicurezza microbiologica.

   I sistemi alternativi di trattamento termico possono essere autorizzati soltanto qualora per un periodo di un mese siano stati prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire l'osservanza delle norme biologiche stabilite nel capitolo III, paragrafi 1 e 2. Devono ulteriormente essere effettuati i campionamenti periodici previsti dall'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 1.

7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

8. I prodotti finiti devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.

9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad opportuna salatura con cloruro di sodio.

CAPITOLO III

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

1. Per quanto riguarda i materiali ad alto rischio, i campioni prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo l'ultimazione del trattamento termico devono risultare esenti da spore di batteri patogene e resistenti al calore (*Clostridium perfringens* assente in 1 g).

2. I campioni di prodotti finiti provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

   Salmonelle: assenti in 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

   Enterobatteri: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g;

   dove:

   n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

   m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unità di campionamento non è superiore a m;

   M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se il numero dei batteri in una o più unità di campionamento è uguale o superiore a M;

   c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0528

DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 1992, n. 509.

Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 26 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/618/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49

Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo trattino;

b) all'art. 4, comma 1:

l'elencazione dei rami prevista alla lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)*;»;

l'elencazione dei rami previste alla lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie).»;

c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista è sostituita dalla seguente:

«1 (infortuni) e 2 (malattia);

3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilità civile del vettore, il relativo importo;

8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni);

4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

13 (r.c. generale);

14 (credito) e 15 (cauzione);

16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).»;

d) all'art. 16:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:

presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonchè una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

notificare preventivamente all'ISVAP le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-*bis*.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.»;

e) all'art. 17:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:

allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonchè una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

comunicare le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-*bis*.»;

f) all'art. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè nel contrassegno e nel certificato previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-*bis*.»;

g) all'art. 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1. relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e

dei natanti, le attività poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.»;

h) dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*bis* (*Rappresentante per la gestione dei sinistri*). — 1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti deve nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonchè di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libera prestazione dei servizi.

4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.».

Art. 2.

Disposizioni particolari per i grandi rischi

1. Le tariffe dei premi per i rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sono soggette all'approvazione preventiva, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. per i rischi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per le operazioni effettuate nel territorio della Repubblica dalle imprese ivi stabilite.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 12:

il secondo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: «Essa non è altresì necessaria per l'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza.»;

alla fine del primo periodo del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole: «, ad eccezione dei grandi rischi per i quali è prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza.»;

b) dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 28-*bis* (*Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea*). — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, in forma la Commissione della Comunità economica europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera *a)* del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

Art. 28-*ter* (*Infrazioni al principio di reciprocità*). — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Le competenti autorità nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunità economica europea. Il suddetto periodo è ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunità economica europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di

assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il titolo delle direttive citate sul titolo del decreto legislativo qui pubblicato:

Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 riguardante il coordinamento in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE).

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE (n. 88/357/CEE).

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (90/618/CEE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 26 della legge n. 142/1992 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per 1991)] è così formulato:

«Art. 26. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore:

1) di rendere noto alle autorià competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;

3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni;

b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale».

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: «Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 295/1978 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni». Tale legge è stata successivamente modificata con i seguenti provvedimenti:

legge 26 gennaio 1980, n. 13;

legge 22 ottobre 1986, n. 742;

legge 9 gennaio 1991, n. 20;

decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;

decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

92G0527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, riguardante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto lo statuto speciale per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, riguardante nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992, alla quale ha partecipato il presidente della giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 5 novembre 1991 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 147

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1988, n. 367 in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri — codice fiscale n. 80407020587 — nella persona dell'on. Nino Cristofori, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. — codice fiscale 00709370589 — società di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli,

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna ad effettuare trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi per mezzo di impianti installati appositamente sulle infrastrutture esistenti riportate nell'allegato.

Art. 3.

La RAI si impegna ad effettuare un numero di 208 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali.

Art. 4.

La RAI predispone il piano di massima dei programmi, che verrà inoltrato, entro il mese di ottobre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Allo stesso scopo la RAI metterà a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi andati in onda non oltre il trimestre precedente, dei quali sia disponibile la registrazione.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Art. 6.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalla produzione e diffusione delle trasmissioni di cui all'art. 3 la RAI percepirà per ciascuna ora di trasmissione televisiva di programmi in lingua slovena la somma di L. 19.500.000.

Oltre ai suddetti oneri saranno rimborsate alla RAI le spese tecniche che si rendessero necessarie, fino al limite massimo di lire 800 milioni entro il periodo di validità della presente convenzione, in relazione alle difficili condizioni di ricezione esistenti in alcune zone, per consentire la fruizione dei programmi.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti, corredata dalla distinta dei programmi effettuati con specifica indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi e dalla documentazione delle spese tecniche sostenute.

Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmetterà alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante l'effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione.

In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, il costo orario sopra citato potrà essere rideterminato.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 7.

Il costo orario di cui all'art. 6 è soggetto a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati;

per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1990 i costi abbiano subito, in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese), oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1989, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento del costo orario di cui all'art. 6 con effetto dal 1° gennaio 1990.

Analogamente si procederà per l'aggiornamento del costo al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione, raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 8.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria, dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potrà comminare l'applicazione alla società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale in quanto applicabili.

Art. 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Le trasmissioni avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla effettiva disponibilità delle frequenze e dalla realizzazione degli impianti elencati nell'allegato.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, 5 novembre 1991

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
CRISTOFORI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana

Il presidente: MANCA

Il direttore generale: PASQUARELLI

Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 21 novembre 1991 al n. C-52665.

ALLEGATO

Impianti:

1) Trieste M. Belvedere

2) Trieste Muggia

3) Gorizia

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
CRISTOFORI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
Il direttore generale
PASQUARELLI

92A6140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1992.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, riguardante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e 1° novembre 1973, n. 691;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, riguardante nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992, alla quale ha partecipato il presidente della giunta provinciale di Bolzano mentre il presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, debitamente invitato, non è intervenuto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 5 novembre 1991 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1992

SCALFÀRO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 148

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367 in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri — codice fiscale n. 80407020587 — nella persona dell'on. Nino Cristofori, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. — codice fiscale n. 00709370589 — società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli,

Si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di:

n. 4716 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca.

La RAI si impegna altresì a continuare la trasmissione per i cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa di:

n. 235 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 26 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 3.

I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo. I programmi informativi dovranno essere formulati in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103.

I programmi artistici, culturali, educativi e ricreativi dovranno essere formulati, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103, ai sensi dell'art. 8, punto 4), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

Per la distribuzione giornaliera delle trasmissioni e per gli orari relativi saranno osservate le norme della citata legge n. 103 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691.

La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso.

Art. 4.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalla produzione e diffusione delle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepirà le somme seguenti:

costo orario trasmissioni TV in lingua tedesca L. 25.000.000;

costo orario trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca L. 1.450.000;

costo orario trasmissioni TV in lingua ladina L. 31.000.000;

costo orario trasmissioni radiofoniche in lingua ladina L. 2.790.000.

Oltre alle somme citate la RAI percepirà, a titolo di rimborso per i maggiori costi relativi agli impianti ripetitori che verranno ulteriormente realizzati allo scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, i seguenti importi annui, da rivalutare secondo i criteri di cui al successivo art. 5 fino al momento dell'attivazione dei singoli impianti; a partire da quel momento detti importi restano costanti per tutta la vita tecnica degli impianti stessi:

L. 38.000.000 per ciascun impianto del gruppo 1;

L. 26.000.000 per ciascun impianto del gruppo 2;

L. 15.500.000 per ciascun impianto del gruppo 3.

Gli impianti sono elencati nel relativo allegato.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti, corredata della distinta dei programmi effettuati, nonché da una relazione tecnica con la descrizione delle opere realizzate.

Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma il commissario di Governo della provincia di Bolzano trasmetterà alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante l'effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

I costi orari di cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria-impiegati;

per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1990 i costi abbiano subito, in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese), oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1989, base di allineamento dei costi di convenzione, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con effetto dal 1° gennaio 1990.

Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 6.

Eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, tenuto conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché dello statuto speciale e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari di cui all'art. 4 potranno essere rideterminati.

Art. 7.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'Amministrazione potrà comminare l'applicazione alla società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 10.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle Amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 11.

Per il periodo dal 1° febbraio 1989 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, verranno regolati dalla normativa precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1987.

Oltre alla somma determinata ai sensi del precedente comma, la RAI percepirà l'ulteriore somma di lire 3.500 milioni, a titolo di rimborso forfettario una tantum per i maggiori oneri sopportati nel suddetto periodo.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

La presente convenzione sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, 5 novembre 1991

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
CRISTOFORI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il presidente: MANCA

Il direttore generale: PASQUARELLI

Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 21 novembre 1991 al n. C-52664.

ALLEGATO

Impianti relativi al 1° gruppo (estensione del servizio al 64% della popolazione residente):

1) Cima Penegal;
2) Plose;
3) Merano;
4) S. Floriano;
5) Brunico;
6) Monguelfo;
7) Valdaora;
8) Dobbiaco;
9) San Candido;
10) Valle Isarco;
11) Colle Isarco;
12) Brennero.

Impianti relativi al 2° gruppo (estensione del servizio ad un ulteriore 8% della popolazione residente):

1) Alta Val Venosta;
2) Lasa;
3) Malles Venosta;
4) S. Martino di Laces;
5) Curon Venosta;
6) Val Gardena;
7) Passo Gardena;
8) Col Alto in Badia;
9) Badia;
10) Marebbe.

Impianti relativi al 3° gruppo (estensione del servizio ad un ulteriore 27% della popolazione residente):

1) Albes;
2) Anterselva di Mezzo;
3) Bolzano;
4) Caminata;
5) Campo di Trens;
6) Campo Tures;
7) Castelrotto;
8) Certosa;
9) Funes;
10) Laion;
11) Luson;
12) Lutago;
13) Maranza;
14) Marca di Pusteria;
15) Naturno;

16) Nova Levante;
17) Predoi;
18) Predonico;
19) Proves;
20) Racines;
21) Renon;
22) Rina in Badia;
23) Riobianco;
24) S. Costantino di Fiè;
25) S. Leonardo in Passiria;
26) S. Nicolò di Luson;
27) S. Pancrazio;
28) S. Vigilio;
29) Sarentino;
30) Selva dei Molini;
31) Selva di Valgardena;
32) Solda;
33) Sonvigo;
34) Tires;
35) Trafoi;
36) Val d'Ultimo;
37) Valgiovo;
38) Val di Vizze;
39) Valle di Casies;
40) Val Venosta;
41) Boscoriva;
42) Chienes;
43) Corno di Trodena;
44) Flanes;
45) Fortezza;
46) Fundres;
47) Madonna di Senales;
48) Martello;
49) Moso in Passiria;
50) Plan;
51) S. Valburga;
52) Scaleres;
53) Vallarga.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretàrio di Stato
CRISTOFORI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale
PASQUARELLI

92A6139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Approvazione della convenzione stipulata in data 4 novembre 1992 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 4 novembre 1992 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1992
Registro n. 20 Presidenza, foglio n. 50

CONVENZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1988, n. 367, in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerato che, nell'interesse e su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la RAI - Radiotelevisione italiana ha continuato a fornire i servizi di cui all'art. 19 della legge n. 103/1975 dopo il 31 gennaio 1989, data di scadenza della precedente convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1985, n. 446;

Ritenuto necessario definire in questa sede i rapporti derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al punto precedente;

Considerato inoltre l'interesse per il Governo italiano di diffondere la lingua e la cultura italiana anche attraverso la rete televisiva europea Euronews;

Sentito il Cosiglio superiore tecinco delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fiscale n. 80407020589, nella persona dell'on. Fabio Fabbri, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nelle persone del presidente prof. Walter Pedullà e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli,

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a predisporre programmi televisivi e radiofonici, destinati a stazioni rediofoniche e televisive di altri Paesi, diretti alla diffusione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, con riguardo anche ai vari aspetti della vita italiana.

Art 2.

Entro il mese di luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartirà alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi, di cui all'art. 1, che dovrà essere trasmesso alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre di ciascun anno, per la durata della presente convenzione.

Detto piano conterrà anche l'indicazione delle stazioni estere alle quali si propone di inviare i programmi.

La presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Detto piano, che varrà per l'anno successivo, dovrà essere iviato alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La RAI si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l'ascolto, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi spediti almeno nel trimestre precedente, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 3.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1, la RAI percepirà, per ciascuna ora di trasmissione, le somme seguenti:

produzione TV a colori	L.	43.687.000
copia colori VCR	»	739.000
produzione radiofonica	»	4.769.000
copia programmi radiofonici	»	81.000

Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satellite), per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, per spese tecniche relative ad eventuali integrazioni dei programmi, intese a valorizzare aspetti della vita delle comunità locali, nonché per eventuali iniziative volte alla divulgazione dei programmi e per indagini sull'ascolto e sul gradimento dei programmi stessi.

Gli importi di cui al precedente comma non potranno complessivamente superare la somma corrispondente al 15% dell'onere totale della presente convenzione.

Per le spese relative alla diffusione dei programmi nelle aree dell'America settentrionale e dell'America centro-meridionale, sostenute dagli uffici della RAI Corporation di New York e Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di L. 766.000.000.

Per le spese relative alla trasmissione di programmi e notiziari attinenti alla lingua ed alla cultura italiana sulla rete europea «Euronews», viene riconosciuta alla RAI la somma annua di lire 1,5 miliardi. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di aprile di ogni anno, la dichiarazione di quietanza rilasciata dalla «Euronews», unitamente all'elenco dei programmi e notiziari predisposti in lingua italiana nel corso dell'anno precedente.

Art. 4.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti legali e corredata dalla distinta dei programmi realizzati con specifica indicazione della durata di ciascuno di essi nel corso dell'anno.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI.

Art. 6.

I costi orari di cui all'art. 3 sono soggetti ad aggiornamento ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni orarie contrattuali nell'industria-impiegati,

per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo, con riferimento ai mesi di dicembre.

Art. 7.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 180.000.000 in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la Società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Società concessionaria.

Art. 8.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà comminare l'applicazione alla Società di una penalità per l'ammontare da un minimo di L. 18.000.000 ad un massimo di L. 180.000.000 per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale in quanto applicabili.

Art. 10.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi effettuati dalla concessionaria è a carico delle Amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della Società concessionaria.

Art. 11.

Per il periodo dal 1° febbraio 1989 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, sono regolati dalla normativa precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 10 giugno 1985, con il riconoscimento degli interessi nella misura legale.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

La presente convenzione sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, 4 novembre 1992

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
FABBRI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana

Il presidente: PEDULLÀ

Il direttore generale: PASQUARELLI

Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 4 novembre 1992 al n. C/48166

92A6098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1992.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Piero della Francesca da inserire nella serie speciale millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 884665 del 27 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1992, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 299, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Piero della Francesca da inserire nelle serie speciali millesimo 1992;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Piero della Francesca, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 28 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6143

DECRETO 18 dicembre 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 settembre 1991 concernente criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, concernente le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, concernente le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1991, recante i criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi e gestisca patrimoni di SICAV, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi e dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano per i fondi dagli ultimi rendiconti approvati e per le SICAV dagli ultimi bilanci approvati».

Art. 2.

Dopo l'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è inserito il seguente:

«Art. 5. *(Società d'investimento a capitale variabile - SICAV)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle SICAV costituite ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. Il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2 deve essere pari al maggiore tra l'importo corrispondente a tre volte il capitale minimo richiesto alle SICAV e un quinto del capitale iniziale nel caso di SICAV di nuova costituzione ovvero, per gli organismi operativi, un quinto del capitale come risulta dall'ultimo bilancio approvato».

Roma, 18 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

91A6161

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1992.

Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)*, ed *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento sui fitofarmaci e sui presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Vista la direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, n. 90/642/CEE, relativa alle percentuali massime di residui di antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, e rilevato che il programma di controllo sui residui di sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari è parte integrante del controllo ufficiale di cui all'art. 52 della citata legge;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali emanate ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera *h)*.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, da emanarsi e da inviare al Ministero della sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono forniti sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.

3. Il Ministero della sanità provvede a comunicare alla Commissione delle Comunità europee entro il 1° agosto di ogni anno le informazioni relative all'esecuzione del programma nell'anno precedente.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, il prelievo dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1980.

2. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, sono determinati con decreti del Ministro della sanità anche in attuazione di normative comunitarie.

3. In attesa della emanazione dei decreti di cui al comma 2, per i prelievi e per le analisi, si applicano metodi validi e sperimentati.

4. È possibile l'utilizzazione di altre modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi sperimentati e scientificamente validi anche in presenza di metodi comunitari di analisi, purché tale utilizzazione non ostacoli la libera circolazione di prodotti conformi alla regolamentazione in applicazione di modalità o metodi comunitari. Nel caso in cui si verifichi che i risultati ottenuti con i metodi nazionali divergano da quelli ottenuti con i metodi comunitari, sono determinanti quelli ottenuti con i metodi comunitari.

5. I metodi di analisi di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato 2 del presente decreto.

6. I metodi usati ai sensi del comma 4 devono essere tempestivamente comunicati al Ministero della sanità per la successiva informazione agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, qualora venga a conoscenza che una quantità massima fissata per un residuo di sostanza attiva dei presidi sanitari può costituire un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, emana apposita ordinanza ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32.

2. Il Ministro della sanità comunica il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, con la relativa motivazione, agli Stati membri ed alla Commisssione delle Comunità europee.

3. Il Ministro della sanità può mantenere in vigore il provvedimento di cui al comma 1 fino alla decisione adottata dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

1. Per i prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 3 si applicano le tolleranze da adottarsi con le ordinanze ministeriali relative alle quantità massime di residui di sostanze attive di presidi sanitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi terzi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i prodotti trattati prima dell'esportazione nei seguenti casi:

a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi; ovvero

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE.

1. *Campioni.*

Il numero minimo dei campioni da sottoporre annualmente a controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive dei presidi sanitari è pari globalmente a 8.756. Di questi, 6.725 sono campioni di origine vegetale e 2.031 di origine animale. Essi riguardano sia la produzione in ambito regionale e della provincia autonoma che quella di altra provenienza.

1.1. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 1.

1.2. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regioni e provincia autonoma, nella tabella 2.

1.3. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 3.

1.4. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 4.

1.5. Le regioni e le province autonome provvedono nell'ambito dei valori indicati nelle tabelle 1.1 e 1.3 ad individuare la ripartizione dei campioni fra i vari prodotti appartenenti a ciascuna delle tipologie indicate nelle tabelle sulla base delle produzioni locali prevalenti.

2. *Punti di prelievo.*

2.1. Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale e della provincia autonoma, esso viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) presso i mercati generali specializzati, i mercati generali non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati.

2.2. Per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, esso viene effettuato presso i mercati generali specializzati, mercati generali non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.

3. *Modalità di prelievo.*

Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1980. Qualora detti metodi non siano applicabili, si fa ricorso a metodi sperimentali e validi.

4. *Accertamenti analitici.*

Gli accertamenti analitici relativi ai residui delle sostanze attive dei presidi sanitari sulle diverse tipologie di campioni di origine vegetale ed animale sono finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'ordinanza del Ministro della sanità del 18 luglio 1990; alcune priorità per le indagini sono riportate nella tabella 5. I metodi raccomandati per l'analisi sono quelli multiresidui adottati dall'Istituto Superiore di sanità.

Ove disponibili, i metodi CEE sono da preferirsi. In ogni caso, i metodi di analisi prescelti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

5. *Codifica dei dati.*

La codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione viene effettuata dall'analista utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

6. *Trasmissione dei dati.*

La trasmissione dei risultati delle analisi dei campioni al Ministero della sanità deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi utilizzando la procedura automatica via rete telematica già operante presso i laboratori stessi, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità 22 aprile 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991). In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di consentire la trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.

TABELLA 1

NUMERO E TIPOLOGIE MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE VEGETALE, PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI.

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare					
	Cereali frumento + riso *(a)*	Ortaggi *(c)*	Frutta	Vino	Olii *(d)*	Totale
Piemonte	137 *(b)*	41	72	34	5	289
Valle d'Aosta	—	—	5	5	—	10
Lombardia	81 *(b)*	45	32	16	10	184
Trento	—	5	42	8	—	55
Bolzano	—	5	66	5	—	76
Veneto	38	76	168	79	10	371
Friuli Venezia Giulia	5	5	20	10	5	45
Liguria	5	13	5	5	5	33
Emilia Romagna	162	176	207	62	5	612
Toscana	69	34	54	33	10	200
Umbria	53	10	11	7	5	86
Marche	82	38	32	19	5	176
Lazio	58	106	73	32	5	274
Abruzzi	32	68	63	40	5	208
Molise	28	5	7	5	—	45
Campania	38	198	122	21	5	384
Puglia	111	314	217	91	26	759
Basilicata	52	25	23	5	—	105
Calabria	7	54	101	8	19	189
Sicilia	95	156	425	104	7	787
Sardegna	21	29	26	11	5	92
Italia	1.074	1.403	1.771	600	132	4.980

(a) almeno il 90% di campioni di frumento;
(b) almeno il 50% campioni di riso e 45% di frumento;
(c) include le patate e i legumi freschi e i legumi in granella;
(d) almeno l'80% di olio di oliva, ad eccezione del Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, ed Umbria per i quali i campioni sono di oli di semi.

TABELLA 2

NUMERO E TIPOLOGIE MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE VEGETALE, PRODOTTI AL DI FUORI DELL'AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI.

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare					
	Cereali (a)	Ortaggi (b)	Frutta	Vino	Olii (d)	Totale
Piemonte	24	46	44 (c)	5	5	124
Valle d'Aosta	5	5	5	5	5	25
Lombardia	50	94	91 (c)	10	5	250
Trento	5	5	5	5	5	25
Bolzano	5	5	5	5	5	25
Veneto	24	47	45 (c)	5	5	126
Friuli Venezia Giulia	7	13	12	5	5	42
Liguria	9	17	18	5	5	54
Emilia Romagna	22	42	40 (c)	5	5	114
Toscana	20	37	36 (c)	5	5	103
Umbria	5	8	8	5	5	31
Marche	8	15	14	5	5	47
Lazio	29	54	52 (c)	6	5	146
Abruzzi	7	13	13	5	5	43
Molise	5	5	5	5	5	25
Campania	32	60	59 (c)	6	5	162
Puglia	22	42	40 (c)	5	5	114
Basilicata	5	6	7	5	5	28
Calabria	11	22	22 (c)	5	5	65
Sicilia	28	53	52 (c)	5	5	143
Sardegna	9	17	17	5	5	53
Italia	332	606	590	112	105	1.745

(a) almeno il 90% di campioni di frumento;
(b) include le patate e i legumi freschi e i legumi da granella;
(c) si devono includere almeno tre campioni di banane;
(d) include olio di oliva e di semi.

TABELLA 3

NUMERO E TIPOLOGIA MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI.

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare				
	Carni (a)	Latte e derivati	Prodotti ittici (b)	Uova	Totale
Piemonte	81	35	5	5	126
Valle d'Aosta	5	5	—	—	10
Lombardia	179	64	5	7	255
Trento	5	5	—	—	10
Bolzano	7	7	—	—	14
Veneto	89	27	5	7	128
Friuli Venezia Giulia	11	6	5	—	22
Liguria	5	5	5	5	20
Emilia Romagna	105	38	5	6	154
Toscana	31	5	5	5	46

Segue: TABELLA 3

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare				
	Carni (a)	Latte e derivati	Prodotti ittici (b)	Uova	Totale
Umbria	20	5	—	5	30
Marche	17	5	5	5	32
Lazio	35	14	5	5	59
Abruzzi	16	5	5	5	31
Molise	7	5	5	—	17
Campania	25	16	5	5	51
Puglia	17	7	6	5	35
Basilicata	12	5	5	—	22
Calabria	18	7	5	5	35
Sicilia	42	17	5	5	69
Sardegna	78	11	5	5	99
Italia . . .	796	277	86	80	1.239

(a) include le diverse specie di carni alimentari nonchè i grassi e le frattaglie;
(b) include prodotti di origine marina e di acquacoltura.

TABELLA 4

NUMERO E TIPOLOGIA MINIMALI DEI CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI AL DI FUORI DELL'AMBITO REGIONALE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA, DA SOTTOPORSI OGNI ANNO A CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI.

Regione o provincia autonoma	Prodotto alimentare				
	Carni	Latte e derivati	Prodotti ittici	Uova	Totale
Piemonte	15	26	5	5	51
Valle d'Aosta	5	5	5	5	20
Lombardia	31	54	5	5	95
Trento	5	5	5	5	20
Bolzano	5	5	5	5	20
Veneto	15	26	5	5	51
Friuli Venezia Giulia	5	7	5	5	22
Liguria	6	11	5	5	27
Emilia Romagna	14	24	5	5	48
Toscana	12	22	5	5	44
Umbria	5	5	5	5	20
Marche	5	9	5	5	24
Lazio	18	31	5	5	59
Abruzzi	5	8	5	5	23
Molise	5	5	5	5	20
Campania	20	34	5	5	64
Puglia	14	24	6	5	48
Basilicata	5	5	5	5	20
Calabria	8	13	5	5	31
Sicilia	18	30	5	5	58
Sardegna	6	11	5	5	27
Italia . . .	222	360	105	105	792

TAB. 5 - ALCUNE PRIORITA' NELLA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DI PRESIDI SANITARI IN ALCUNI ALIMENTI

CEREALI	Composti clorurati persistenti, insetticidi di conservazione (malathion, pirimifos metile, cloropirifos metile) compresi i piretroidi (deltametrina), fumiganti (fosfina, bromuro di metile);
ORTAGGI	Fungicidi (ditiocarbammati, clorotalonil, procimidone, iprodione, vinclozolin, ftalimmicidi) insetticidi (clorurati, fosforati, carbammici);
PATATE	Antigermoglio (propham, clorpropham), carbammati insetticidi;
PERE/MELE/ PESCHE/	Insetticidi fosforati e carbammici, fungicidi (ftalimmidici, benzimidazolici), tiabendazolo, difenilammina, etossichina;
CILIEGE	Insetticidi fosforati e carbammici, fungicidi (ftalimmidici, benzimidazolici);
AGRUMI	Tiabendazolo, imazalil, metidathion, altri insetticidi fosforati;
UVA	Insetticidi fosforati e carbammici, fungicidi (diotiocarbammici, ftalimmidici, benzimidazolici), ETU, procimidone, iprodione, vinclozolin, imazalil, tiabendazolo;
CARNI, PRODOTTI ITTICI, LATTE E DERIVATI, UOVA	Composti clorurati;
OLI	Insetticidi fosforati, piretroidi;
VINO	Fungicidi (vedi UVA), ETU.

APPENDICE 1

Laboratorio di (1) ______________________

MODULO DI CODIFICA DATI Data di compilazione __/__/__

—— **ESTREMI DEL CAMPIONE** ——

CAMPIONE N. └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ DATA ANALISI └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘

Alimento/Substrato CODICE (2) └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘

Denomin.: ______________________

.SE IL CODICE TERMINA PER 999 VA INSERITA LA DENOMINAZIONE:

└─┴─┘
└─┴─┘

Conservazione CODICE └─┴─┘
Denomin.: ______________________

Contenitore CODICE └─┴─┘
Denomin.: ______________________

—— **DATI ANAGRAFICI DEL CAMPIONE** ——

Produttore COD. FISCALE └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
DENOMINAZIONE └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Provenienza CODICE (3) └─┴─┴─┘
Denomin. ______________________

Distributore COD. FISCALE └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
DENOMINAZIONE └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Prelevatore CODICE └─┴─┴─┘
Denomin. ______________________

DATA PRELIEVO └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘

Luogo prelievo
Regione CODICE └─┴─┴─┘ denomin. ______________________
Provincia CODICE └─┴─┴─┘ denomin. ______________________
Comune CODICE └─┴─┴─┘ denomin. ______________________

ESITO GLOBALE

irregolare I regolare R non espresso N

CAMPIONE N. |_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

NOTE (5)

[per un massimo di 210 caratteri]

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

(1) Indicare il CODICE del LABORATORIO e la REGIONE di appartenenza.

(2) Utilizzare le codifiche ufficiali previste in Allegato al D.M. del 22/4/1991 (Gazzetta Ufficiale n.139 del 15/6/1991).

(3) Per gli stati esteri utilizzare la sigla internazionale; per le regioni italiane i codici ISTAT.

(4) Utilizzare le codifiche ufficiali previste in Allegato al D.M. del 22/4/1991 (Gazzetta Ufficiale n.139 del 15/6/1991);

nel campo "Risultato analitico" e' indispensabile evitare l'utilizzo di termini quali "TRACCE" o "ASSENTE"; in questi casi si dovra' fornire il limite di quantificazione (ovvero di determinazione) del metodo di analisi, preceduto dal segno < (minore di).

(5) Indicare nel campo "Note" la grandezza della partita e le informazioni relative ai metodi di analisi.

ALLEGATO 2

CRITERI GENERALI DEI METODI DI ANALISI

1. I metodi di analisi da adottare devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) specificità,
   b) esattezza,
   c) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità,
   d) limite di rivelazione,
   e) sensibilità,
   f) praticabilità e applicabilità,
   g) altri criteri applicabili in base alle necessità.

2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 c) saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per esempio: "Precisione dei metodi di prova" pubblicato dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO 5725/1981). I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.

3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di prodotti.

4. I metodi di analisi adottati dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata dei metodi di analisi, auspicata dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione.

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti e parti di essi cui si applicano le quantità massime di residui consentite

Nota: i prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
A) AGRUMI	-Pompelmi -Limoni -Limette -Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) -Arance -Pomeli	Prodotto intero
B) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	-Mandorle -Noci del Brasile -Noci di acagiù -Castagne e marroni -Noci di cocco -Nocciole -Noci del Queensland -Noci di pecàn -Pinoli -Pistacchi -Noci comuni	Prodotto intero, previa sgusciatura
C) POMACEE	-Mele -Pere -Cotogne	Prodotto intero, senza peduncolo
D) DRUPACEE	-Albicocche -Ciliege -Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) -Prugne	Prodotto intero, senza peduncolo

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite.
E) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	-a) Uve da tavola e da vino -b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) -c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche): -More -More di rovo -More-Lamponi -Lamponi -d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): -Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus) -Mirtilli rossi -Ribes a grappoli (rosso nero e bianco) -Cinorrodonti -e) Bacche e frutti selvatici	Prodotto intero, previa rimozione di calice e eventuale peduncolo e, nel caso del ribes, i frutti col peduncolo
F) FRUTTA VARIA	-Avocadi -Banane -Datteri -Fichi -Kiwi -Kumquat -Licci -Manghi -Olive -Passiflore -Ananassi -Melograne	Frutto intero, previa rimozione dell'eventuale peduncolo e, nel caso dell'ananasso, previa rimozione del ciuffo

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
A) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	-Barbabietole -Carote -Sedani rapa -Rafano -Topinambur -Pastinaca -Prezzemolo a grossa radice -Ravanelli -Salsefrica -Patate dolci -Rutabaga -Rape -Igname	Prodotto intero, previa rimozione delle punte e dei detriti terrosi eventuali (mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)
B) ORTAGGI A BULBO	-Agli -Cipolle -Scalogni -Cipoolline	Cipolle (secche), scalogni (secchi), agli (secchi): prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi eventuali. Cipolle, scalogni e agli diversi da quelli secchi, cipolline: prodotto intero, previa rimozione di radici e dei detriti terrosi eventuali.

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
C) ORTAGGI A FRUTTO	-a) Solanacee: -Pomodori -Peperoni -Melanzane -b) Cucurbitacee con buccia: -Cetrioli -Cetriolini -Zucchine -c) Cucurbitacee con buccia non commestibile: -Meloni -Zucche -Cocomeri	Prodotto intero, senza peduncolo
	-d) Mais dolce	Granelli e pannocchie senza cartoccio
D) CAVOLI	-a) Cavoli a infiorescenza: -Cavoli broccoli -Cavolfiori	Soltanto le influorescenze
	-b) Cavoli a testa: -Cavoli di Bruxelles -Cavoli cappucci -c) Cavoli a foglia: Cavoli cinesi Cavoli ricci	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste eventuali
	-d) Cavoli-rapa	Prodotto intero senza foglie né terra eventuale (togliere la terra mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
E) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	-a) Lattughe e simili: -Crescione -Dolcetta -Lattuga -Scarola -b) Spinaci e simili: -Bietola da foglia e da costa -c) Crescione acquatico -d) Witloof -e) Erbe fresche: -Cerfoglio -Erba cipollina -Prezzemolo	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie esterne guaste, delle radici e dei detriti terrosi eventuali
F) LEGUMI FRESCHI	-Fagioli -Piselli	Prodotto intero, previa rimozione dei baccelli se sono destinati ad essere mangiati
G) ORTAGGI A STELO	-Asparagi -Cardi -Sedani -Finocchi -Carciofi -Porri -Rabarbaro	Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto e dei detriti terrosi eventuali; porri e finocchi: prodotto intero, previa rimozione delle radici e dei detriti terrosi eventuali
H) FUNGHI	-Funghi (esclusi i selvatici) -Funghi selvatici	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
3. Legumi da granella		
	-Fagioli -Lenticchie -Piselli	Prodotto intero
4. Semi oleaginosi		
	-Semi di lino -Semi di arachide -Semi di papavero -Semi di ravizzone -Semi di sesamo -Semi di girasole -Semi di colza -Semi di soja	Seme intero, previa rimozione del guscio o della buccia se possibile
5. Patate		
	-Patate precoci novelle e tardive	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi eventuali mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia Sinensis		
		Prdotto intero
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata		
		Prodotto intero

92A6147

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 1992.

Riduzione della tariffa delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito, con modifiche, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 dicembre 1991 la riduzione nella misura del 50% della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991, che ha protratto fino alla data del 31 dicembre 1992 tale riduzione;

Ritenuto opportuno confermare l'attuale livello di riduzione tariffaria per tener conto dell'aggravio dei costi a carico delle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, derivante dal programmato aumento delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 30 giugno 1993.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, per notizia al Garante dell'editoria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Registro n. 38 Poste, foglio n. 2

92A6163

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 ottobre 1992.

Impegno della somma di L. 7.995.942.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Calabria per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 174900, del 7 ottobre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 7.995.942.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Ambiente Basilicata - Calabria», corrispondente al progetto n. 99 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il detto progetto è già stata erogata la somma di L. 6.609.000.000 (a valere sui fondi impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 3.997.983.410 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento di L. 23.340.000.000 approvato con delibera CIPE;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 7.995.942.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria per il finanziamento del progetto n. 99 di cui alla già citata delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.995.942.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Calabria, per il finanziamento del progetto n. 99 «Ambiente Basilicata Calabria».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.995.942.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 389

92A6144

DECRETO 6 novembre 1992.

Impegno della somma di L. 57.970.989.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di L. 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 164760, del 18 settembre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 57.970.989.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 196, 197, 198, 199, 200 e 201 «Acque Piemonte II FIO D» (per L. 9.995.090.000; numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253, e 254 «Ambiente Veneto - FIO C» (per L. 17.990.905.140); numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258, 262 «Acque Veneto FIO C» (per L. 14.992.421.090); numeri 88, 89, 93, 94 e 95 «Ambiente Basilicata Calabria FIO D» (per L. 9.995.074.025); numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82 e 83, «Ambiente Abruzzo II FIO C» (per L. 4.997.498.745);

Considerato che per il progetto «Ambiente Veneto FIO C» corrispondente ai progetti numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253, e 254 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 79.042.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 54.972.798.215 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 138.695.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 4.680.201.785;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 17.990.905.140 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 4.680.201.785, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 13.310.703.355;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Acque Veneto FIO C» corrispondente ai progetti numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258 e 262 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma di L. 70.645.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 59.970.097.720 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 141.361.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di totale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 10.745.902.280;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 14.992.421.090 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 10.745.902.280, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 4.246.518.810;

Considerato che per i progetti «Acque Piemonte II - FIO D», «Ambiente Basilicata - Calabria FIO D» e «Ambiente Abruzzo II - FIO C» a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura dei finanziamenti disposti dal CIPE, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, pertanto, che le somme introitate in bilancio rispettivamente di L. 9.995.090.000, L. 9.995.074.025 e L. 4.997.498.745, per il cofinanziamento dei sopracitati progetti, si rendono integralmente disponibili per l'ulteriore finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1986/88;

Considerato che per la redistribuzione della somma complessiva di L. 42.544.884.935, resasi disponibile a valere sul sopradetto cofinanziamento, si deve tener conto delle priorità progettuali desumibili dallo stato d'avanzamento lavori;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare l'importo complessivo di L. 57.970.989.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, di cui L. 42.544.884.935 per il finanziamento degli altri progetti: n. 128 «Adeguamento alla normativa vigente degli impianti di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Parma, Salsomaggiore e Fidenza», n. 224 «Progetto per la realizzazione di un nucleo agro-industriale a San Pietro Patti», n. 216 «Parco e castello di San Michele: recupero ambientale e museale», n. 100 «Ammodernamento ed estendimento della rete irrigua e servizio del comprensorio Gromola-Seude», risultanti in avanzato stato di realizzazione per i quali giacciono presso la Cassa depositi e prestiti stati di avanzamento lavori non potuti soddisfare per mancanza di cassa;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 57.970.989.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per il finanziamento dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 4.680.201.785 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254 «Ambiente Veneto - FIO C»;

l'importo di L. 10.745.902.280 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258 e 262 «Acque Veneto - FIO C».

Altri progetti:

l'importo di L. 18.384.000.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 100 «Ammodernamento ed estendimento della rete irrigua a servizio del comprensorio Gromola-Seude;

l'importo di L. 670.000.000 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 128 «Adeguamento alla normativa vigente degli impianti di incenerimento di r.s.u. ed assimilabili di Parma, Salsomaggiore e Fidenza»;

l'importo di L. 14.493.157.035 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 224 «Progetto per la realizzazione di un nucleo agro-industriale a San Pietro Patti»;

l'importo di L. 8.997.727.900 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 216 «Il parco e il castello di San Michele: recupero ambientale e museale».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 57.970.989.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 388

92A6145

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1992.

Revoca del decreto ministeriale 10 febbraio 1992 concernente lo scioglimento della società cooperativa «C.C.M.M.A.», in Carrara, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1992, con il quale la società cooperativa «C.C.M.M.A.», con sede in Carrara, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Ugo Tolaini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che gli amministratori della società cooperativa hanno provveduto alla convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento volontario del sodalizio con decorrenza dal 12 febbraio 1992;

Vista la nota del 10 aprile 1992, con la quale il dott. Ugo Tolaini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico dal momento che la propria nomina si sovrappone a quella del dott. Renato Luigi Benassi, deliberata in data 18 febbraio 1992 dall'assemblea straordinaria;

Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, procedere alla revoca del decreto ministeriale del 10 febbraio 1992 di scioglimento della società cooperativa «C.C.M.M.A.», con sede in Carrara;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 10 febbraio 1992 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile della società cooperativa «C.C.M.M.A.», con sede in Carrara è revocato.

Art. 2.

Il dott. Ugo Tolaini nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.M.M.A.», con sede in Carrara, è revocato dall'incarico.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6164

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive per l'attuazione, a cura di organismi specializzati, di programmi di acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;

Viste le delibere adottate dal CIPE in data 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 7286 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi per l'attuazione a cura di organismi specializzati, di programmi di acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 7286 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da organismi specializzati diretti all'acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria, e prioritariamente, quelli relativi all'impiego dell'Agrivideotel cofinanziati con le regioni.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) istituti ed organismi specializzati fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70% che si riduce al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, organismo, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Nel caso di istanze volte ad ottenere il finanziamento di strutture dovrà essere altresì allegato in duplice copia:

a) il computo metrico estimativo dettagliato, le cartografie, nonché la relazione tecnico-economica dell'opera;

b) il certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante nonché l'assenza di procedure esecutive e fallimentari:

c) il parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) il parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruità dei prezzi esposti negli elaborati;

e) la dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno a non distogliere, per un periodo non inferiore a dieci anni, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione finale del contributo, le opere dalla destinazione produttiva per cui sono state proposte;

f) atto nel quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in passato e di non richiedere in futuro contributi da altri enti pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa.

9. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6115

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive ad istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi di studi, ricerche ed indagini nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola, dell'uso dei mezzi tecnici e della lotta integrata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1597 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi ad istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi di studi, ricerche ed indagini nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola, dell'uso dei mezzi tecnici e della lotta integrata»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1597 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate da istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola, dell'uso di mezzi tecnici e della lotta integrata.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da enti, istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto, previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70%, che si riduce al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i duecento milioni di lire, con anticipazioni fino al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, organismo, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6116

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 1992.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1993 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il quale viene previsto che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 ottobre;

Visto l'art. 12, comma 4, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, con il quale è stato prorogato al 30 novembre 1992 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione 1993 degli enti locali;

Considerata la necessità di emanare le modalità della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1993;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane devono compilare un certificato sul bilancio 1993 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate.

L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1993 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento.

Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'ISTAT.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal sindaco, dal presidente dell'amministrazione provinciale o della comunità montana, dal segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore o dal presidente del collegio dei revisori. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente del comitato regionale di controllo.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 × 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comune o Provincia ....

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993

COMUNE O PROVINCIA ....

CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa ai bilanci 1993 dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1993;

VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1992 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1993, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. .... del .... sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

Titolo	ENTRATE Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1992 e residui iscritti nel bilancio 1993	Codice	Previsione 1993 approvata	Codice
	Avanzo di Amministrazione	————		....	15
I	Tributarie	....	01	....	16
II	Contributi e trasferimenti	....	02	....	17
III	Extratributarie	....	03	....	18
IV	Alienazione ecc.	....	04	....	19
V	Assunzione di prestiti	....	05	....	20
VI	Partite di giro	....	06	....	21
	Residui attivi 1992 e precedenti	....	07	————	
	Totali	....	08	....	22
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	————		....	23
I	Correnti	....	09	....	24
II	Conto Capitale	....	10	....	25
III	Rimborso di prestiti	....	11	....	26
IV	Partite di giro	....	12	....	27
	Residui passivi 1992 e precedenti	....	13	————	
	Totali	....	14	....	28

---

(1) L'indicazione in migliaia di lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello nel bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1993 è la seguente:

A) - ENTRATE CORRENTI (COMPRESE LE "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)

TITOLO I - Entrate tributarie
di cui:

Categoria 1ª - Imposte:

		Codice
imposta comunale immobiliare (2)(2 bis)....................	L.	604
addizionale sul consumo dell'energia elettrica	L.	30
imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) (2)..........................	L.	601
imposte provinciali sulle funzioni di cui alla legge 142/90	L.	605
altre imposte	L.	31
Totale categoria 1	L.	32

Categoria 2ª - Tasse:

occupazione spazi ed aree pubbliche	L.	33
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	L.	34
altre tasse	L.	35
Totale categoria 2ª	L.	36

Categoria 3ª - Tributi speciali:

diritto e canone per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto:

1) insediamenti civili	L.	37
2) insediamenti produttivi	L.	38
altri tributi speciali	L.	39
Totale categoria 3ª	L.	40

TOTALE TITOLO I (cod. 32 + 36 + 40) (corrisponde al cod. 16) ..... L. 41

TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti:
di cui:

Categoria 1ª - Trasferimenti correnti dello Stato:

1) contributi ordinari: L. 42

---

(2) solo per i comuni

(2 bis) L'aliquota è stata stabilita nella misura del .....%. 608

		CODICE
2) per fondo perequativo	L.	43
3) per lo sviluppo degli investimenti: (3)		
- mutui contratti nel 1991 e precedenti	L.	
- mutui contratti nel 1992	L.	
Totale punto 3)	L.	44
4) per oneri per il personale giovanile di cui all'art. 7 della legge 138/1984 (ed altri per il personale con contributo erariale derivante da legge statale)	L.	45
5) contributi per funzioni trasferite ai sensi del comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887	L.	46
6) per altri dello Stato (4)	L.	47
Totale categoria 1ª.	L.	48
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti della Regione	L.	49
Categoria 3ª - Trasferimenti di altri enti		
1) dai comuni per ICIAP (5)	L.	602
2) altri	L.	603
Totale categoria 3ª.	L.	50
TOTALE TITOLO II (cod. 48 + 49 + 50) (corrisponde al cod. 17)	L.	51
TITOLO III - Entrate extratributarie		
di cui:		
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici	L.	52
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L.	53
Categoria 3ª - Interessi attivi su anticipazioni e crediti	L.	54
Categoria 4ª - Utili netti dei servizi municipalizzati .	L.	55
Categoria 5ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L.	56
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L.	57
TOTALE TITOLO III (cod. 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57) (corrisponde al cod. 18)	L.	58
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 41 + 51 + 58)	L.	59
quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni .... destinate alla manutenzione del patrimonio comunale	L.	606

(3) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alle circolari FL. 6/86, FL. 20/86, FL. 1/87, FL. 2/88, FL. 32/88, F.L. 30/89 e F.L. 1/91 e F.L. 6/92 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

(4) comprensivo del contributo per gli oneri del contratto 1988 - 1990;

(5) solo per le province.

B) - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI (solo "una tantum") (in migliaia di lire) .... L. .... Codice 60

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 59 + 606 + 60) (in migliaia di lire) L. 61

C) - SPESE CORRENTI (COMPRESE LE "UNA TANTUM") (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire) .... L. 62

di cui per imposta comunale immobiliare, al netto della media delle riscossioni INVIM da restituire allo Stato) (in migliaia di lire) .... L. 607

D) - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI (in migliaia di lire) .... L. 63

TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) .... L. 64

3. che fra le entrate sono previste quote per servizi consortili per complessive L. .... (in migliaia di lire); 65

4. che sono previste per assistenza sanitaria spese per complessive L. ....(in migliaia di lire); 66

5. che le spese per il personale, previste nel 1993 per le disciolte I.P.A.B., sono di complessive L. ....; (in migliaia di lire); 67

6. che l'ente gestisce in economia i seguenti servizi a carattere produttivo:

	SPESE						ENTRATE	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Acquedotto	....	68	....	73	....	78	....	83
Distribuzione del gas metano	....	69	....	74	....	79	....	84
Farmacia	....	70	....	75	....	80	....	85
Altri (6)	....	71	....	76	....	81	....	86
Totali	....	72	....	77	....	82	....	87

(6) Altri servizi da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

7. che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1993 è la seguente:

	SPESE						ENTRATE (7)	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	Totale (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero	....	88	....	108	....	128	....	148
Alberghi diurni e bagni pubblici	....	89	....	109	....	129	....	149
Asili nido	....	90	....	110	....	130	....	150
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	....	91	....	111	....	131	....	151
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	....	92	....	112	....	132	....	152
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	....	93	....	113	....	133	....	153
Giardini zoologici e botanici	....	94	....	114	....	134	....	154
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	....	95	....	115	....	135	....	155
Mattatoi pubblici	....	96	....	116	....	136	....	156
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	....	97	....	117	....	137	....	157
Mercati e fiere attrezzati	....	98	....	118	....	138	....	158
Parcheggi custoditi e parchimetri	....	99	....	119	....	139	....	159
Pesa pubblica	....	100	....	120	....	140	....	160
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	....	101	....	121	....	141	....	161
Spurgo di pozzi neri	....	102	....	122	....	142	....	162
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	....	103	....	123	....	143	....	163
Trasporti di carni macellate	....	104	....	124	....	144	....	164
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	....	105	....	125	....	145	....	165
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	....	106	....	126	....	146	....	166
Altri (8)	....	342	....	343	....	344	....	345
Totali	....	107	....	127	....	147	....	167

8. che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al ....% — 168

9. che la spesa complessiva di L. .... (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1993 nella categoria economica 1 ___ personale ___ si riferisce a n. ...... unità rapportate ad anno; — 169, 170

10. che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni, è di L.......... (in migliaia di lire); (9) — 171

11. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale, sono le seguenti (in migliaia di lire):

(7) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione;

(8) compilare l'analisi dei servizi nell'allegato A;

(9) per nuove assunzioni, che hanno determinato la maggior spesa di personale, vanno considerate solo quelle numericamente eccedenti la media del personale in servizio nell'anno precedente.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE

[illegible]

[illegible] DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV Istruzione e cultura	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Sezione IX Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Ctg. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
Ctg. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280	297	314	331
a) TOTALE SPESE CORRENTI	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285	302	319	336
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288	305	322	339
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
(a + b) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290	307	324	341

.... li ....

IL SEGRETARIO (Sig..............)

IL RAGIONIERE (Sig..............)

IL SINDACO (Sig.............)

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig..............................)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO.
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo
(Sig..)

TIMBRO CO.RE.CO.

ALLEGATO A

Dettaglio del punto 7 riguardante "Altri servizi a domanda individuale".

L'ente gestisce i seguenti altri servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1993 è la seguente:

	SPESE			ENTRATE
	Personale (in migliaia di lire)	Altre spese (in migliaia di lire)	Totale (in migliaia di lire)	(in migliaia di lire)
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
Totali	....	....	....	....

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarita' del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario;

2 - Esistenza della firma del Sindaco o del Presidente dell' Amministrazione Provinciale;

3 - Esistenza della firma del Ragioniere; nel caso in cui non esista il Ragioniere occorre barrare la relativa riga;

4 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;

5 - Esistenza del timbro del Comune;

6 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

7 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

8 - Leggibilita' di tutte le pagine del certificato;

9 - Conformita' della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

10 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

11 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

12 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

13 - Esistenza della firma del Presidente del CO.RE.CO.;

14 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;

15 - Esistenza della firma del revisore o del Presidente del Collegio dei Revisori;

16 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;

17 - Leggibilita' delle firme apposte;

18 - Esistenza della data;

19 - Redazione della certificazione in originale;

20 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

21 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico;

22 - Mancata indicazione dell'aliquota ICI stabilita dal comune.

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993

COMUNITA' MONTANA ....

CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 1993 delle Comunità montane;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1993;

VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1992 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1993, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. .... del .... sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

Titolo	ENTRATE Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1992 e residui iscritti nel bilancio 1993	Codice	Previsione 1993 approvata	Codice
	Avanzo di Amministrazione	————		....	14
I	Gestione beni e servizi	....	01	....	15
II	Contributi e trasferimenti	....	02	....	16
III	Alienazioni	....	03	....	17
IV	Assunzioni prestiti	....	04	....	18
V	Partite di giro	....	05	....	19
	Residui attivi 1992 e precedenti	....	06	————	
	Totali	....	07	....	20
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	————		....	21
I	Correnti	....	08	....	22
II	Conto Capitale	....	09	....	23
III	Rimborso di prestiti	....	10	....	24
IV	Partite di giro	....	11	....	25
	Residui passivi 1992 e precedenti	....	12	————	
	Totali	....	13	....	26

---

(1) L'indicazione in migliaia di lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2.che la situazione economica del bilancio 1993 è la seguente:

A) - ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)

		Codice
TITOLO I - Entrate derivanti dalla gestione dei beni dei servizi della comunità		
di cui:		
Categoria 1ª - Proventi dai servizi pubblici	L.	27
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L.	28
Categoria 3ª - Interessi attivi	L.	29
Categoria 4ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L.	30
Categoria 5ª - Altre entrate correnti	L.	31
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L.	32
TOTALE TITOLO I (cod. 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32) (corrisponde al cod. 15)	L.	33
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate		
di cui:		
Categoria 1ª - Trasferimenti correnti dello Stato		
1) contributi ordinari	L.	289
2) per lo sviluppo investimenti (2)		
- mutui contratti nel 1991 e precedenti............................	L.	
- mutui contratti nel 1992	L.	
Totale	L.	290
Totale categoria 1ª (cod. 289 + 290)	L.	34
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti delle Regioni	L.	35
Categoria 3ª - Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico	L.	36
Categoria 4ª - Altri trasferimenti correnti	L.	37
TOTALE TITOLO II (cod. 34 + 35 + 36 + 37) (corrisponde al cod. 16)	L.	38
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 33 + 38)	L.	39
B) - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI (solo "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)	L.	40
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 39 + 40) (in migliaia di lire)	L.	41
C)- SPESE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire)	L.	42

(2) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alla circolare FL. 2/88, F.L. 30/89, F.L. 1/91 e F.L. 6/92 riguardante il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

D) - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI (in migliaia di lire) .... L. 43

TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) (cod. 42 + 43) .... L. 44

3. che la spesa complessiva di L. .... (in migliaia di lire) 201
prevista nel bilancio 1993 nella categoria economica 1 — personale — si riferisce
a n. .... unità rapportate ad anno; 202

4. che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. .... (in migliaia di lire); 203

5. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale sono le seguenti (in migliaia di lire):

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE
PREVISIONE DI COMPETENZA
(IN MIGLIAIA DI LIRE)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale		Sezione II Azioni e interventi nel campo sociale		Sezione III Azioni e interventi nel campo economico		Sezione IV Oneri non ripartibili		TOTALE	
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1° - Personale	....	204	....	221	....	238	....	255	....	272
Ctg. 2° - Acquisto di beni e servizi	....	205	....	222	....	239	....	256	....	273
Ctg. 3° - Trasferimenti correnti	....	206	....	223	....	240	....	257	....	274
Ctg. 4° - Interessi passivi	....	207	....	224	....	241	....	258	....	275
Ctg. 5° - Poste correttive e compensative delle entrate	....	208	....	225	....	242	....	259	....	276
Ctg. 6° - Ammortamenti	....	209	....	226	....	243	....	260	....	277
Ctg. 7° - Somme non attribuibili	....	210	....	227	....	244	....	261	....	278
a) TOTALE SPESE CORRENTI	....	211	....	228	....	245	....	262	....	279
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1° - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	....	212	....	229	....	246	....	263	....	280
Ctg. 2° - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente	....	213	....	230	....	247	....	264	....	281
Ctg. 3° - Trasferimenti di capitali	....	214	....	231	....	248	....	265	....	282
Ctg. 4° Partecipazioni azionarie e conferimenti	....	215	....	232	....	249	....	266	....	283
Ctg. 5° - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità produttive....	....	216	....	233	....	250	....	267	....	284
Ctg. 6° - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità non produttive	....	217	....	234	....	251	....	268	....	285
Ctg. 7° - Somme non attribuibili	....	218	....	235	....	252	....	269	....	286
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	....	219	....	236	....	253	....	270	....	287
(a + b) TOTALE	....	220	....	237	....	254	....	271	....	288

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO.
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

TIMBRO CO.RE.CO.

.... li ....

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	
(Sig.............)	(Sig...........................)	(Sig..........................)	(Sig..)

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA
DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO
PER LE COMUNITA' MONTANE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarita' del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario;

2 - Esistenza della firma del Presidente della Comunita' Montana;

3 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;

4 - Esistenza del timbro della Comunita' Montana;

5 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

7 - Leggibilita' di tutte le pagine del certificato;

8 - Conformita' della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

9 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

10 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

11 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

12 - Esistenza della firma del Presidente del CO.RE.CO.;

13 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;

14 - Esistenza della firma del Presidente del Collegio dei Revisori;

15 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;

16 - Leggibilita' delle firme apposte;

17 - Esistenza della data;

18 - Redazione della certificazione in originale;

19 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni.

20 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico

92A6160

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 gennaio 1992.

Istituzione dell'Università degli studi di Teramo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo sull'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita l'Università degli studi di Teramo.

Essa è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi di Teramo comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) giurisprudenza - c.l. giurisprudenza;

b) scienze politiche - c.l. scienze politiche e corso di diploma in statistica;

c) medicina veterinaria - c.l. medicina veterinaria.

I corsi delle facoltà dell'Università di Chieti funzionanti in Teramo, sono assorbiti dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e medicina veterinaria di cui alle lettere *a), b), c)* del precedente comma.

Art. 3.

È trasferito all'Università statale di Teramo che subentra altresì nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Chieti alla data del 31 ottobre 1993, il patrimonio mobile ivi comprese le dotazioni scientifiche didattiche e strumentali già assegnate alle facoltà di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'opzione dei docenti di ruolo, dei ricercatori, degli assistenti del ruolo ad esaurimento e del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la sede di Teramo, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo alla nuova Università. Dette opzioni sono presentate secondo modalità stabilite con decreto rettorale.

Art. 5.

Qualora non presentino domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni dei consigli delle nuove facoltà sono esercitate da comitati nominati ai sensi della legge n. 245/90.

Art. 6.

Effettuati i passaggi alla nuova Università, al decano dei professori di prima fascia spetta la predisposizione degli atti necessari all'avvio dell'Ateneo, unitamente all'attivazione delle procedure per la elezione degli organi di governo, che, comunque, dovranno essere costituiti almeno due mesi prima dell'anno accademico 1993-94.

Art. 7.

Entro novanta giorni dalla costituzione dei competenti organi di governo dell'Ateneo, saranno adottati, in conformità alle vigenti norme dell'ordinamento universitario, lo statuto ed i regolamenti di ateneo dell'Università di Teramo.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1992
Registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 152

92A6146

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 dicembre 1992.

Approvazione del modello del registro degli idrocarburi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottato a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL 73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978;

Viste le disposizioni di cui all'allegato I, appendice III della citata convenzione, come modificato dal protocollo 1978, che stabilisce il modello del registro degli idrocarburi di cui alla regola 20 del citato allegato I;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1984 con il quale veniva approvato il modello del registro degli idrocarburi nella forma revisionata secondo la raccomandazione formulata dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino con circolare MEPC 99 del 30 giugno 1982;

Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC. 47(31) adottata il 4 luglio 1991 «Emendamento appendice III, allegato I, protocollo 1978, relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento marino da navi, 1973» che entrerà in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1993;

Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto l'art. 169 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello del registro degli idrocarburi, distinto in:

parte I - operazioni riguardanti il locale apparato motore per tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonn. e non petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonn.;

parte II - operazioni riguardanti il carico e la zavorra per tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonn.

Art. 2.

Il modello approvato con decreto ministeriale 11 gennaio 1984 è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
(Oil Record Book)

Parte II - Operazioni riguardanti il carico e zavorra
(Part II - Cargo/ballast operations)

Il presente registro, composto di n. .... pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave, al comando del ....

...., addì .... 19..................

Il ....

Nome della nave ....
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione
(Distinctive number or letters - Port of Registry)

Stazza lorda, tonn. ....
(Gross tonnage)

Periodo dal .... al
(Period from) *(to)*

soggetto a rigoroso rendiconto

Nota
(Note)

Tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono tenere a bordo la Parte II del Registro degli Idrocarburi per annotarvi le operazioni attinenti al carico della zavorra. Tali petroliere devono tenere anche la Parte I del Registro degli Idrocarburi per annotarvi le operazioni attinenti al locale apparato motore.

(Every oil tanker of 150 gross tonnage and above shall be provided with Oil Record Book Part II to record relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided with Oil Record Book Part I to record relevant machinery space operations).

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP:

SIGLA O NUMERO DI REGISTRAZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

PIANO DELLE CISTERNE DEL CARICO E DELLE CISTERNE SLOP (da completare a bordo)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS (to be completed on board)

Locale pompe
Pump room

Identificazione delle cisterne *Identification of the tanks*	Capacità *Capacity*
Altezza della cisterna e slop:	
Depth of slop tank/s:	

Indicare la capacità di ciascuna cisterna e l'altezza della cisterna e slop.
Give the capacity of each tank and the depth of slop tank/s.

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti di questa sezione indicano un elenco delle operazioni relative al carico e alla zavorra, che, quando applicabili, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi in accordo alla Regola 20 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi, 1973, come modificata dal suo Protocollo del 1978 (MAROPOL 73/78). Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciascuna delle quali è contraddistinta da una lettera di codice.

Quando si registra qualche operazione nel Registro Idrocarburi, dovranno essere annotate nelle colonne appropriate la data, la lettera di codice ed il numero della voce per l'operazione in atto e le annotazioni richieste dovranno essere registrate cronologicamente negli spazi vuoti.

Ciascuna operazione completata dovrà essere firmata e datata dal o dagli Ufficiale/incaricato/i. Ciascuna pagina completata dovrà essere firmata dal Comandante della nave.

Per quanto riguarda le navi petroliere impiegate in traffici specifici, in accordo alla Regola 13C dell'Annesso I della MARPOL 73/78, un'apposita dichiarazione dovrà essere firmata, nel Registro Idrocarburi, dalla competente autorità dello Stato del porto d'iscrizione della nave.

Il Registro Idrocarburi contiene molti riferimenti alle quantità di olio. La limitata precisione dei dispositivi per la misurazione della cisterna, le variazioni di temperatura ed il clingage influenzano l'accuratezza delle letture. Le registrazioni nel Registro degli Idrocarburi saranno valutate in conformità.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book, in accordance with Regulation 20 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a code letter.

When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.

In respect of the oil tankers engaged in specific trades in accordance with Regulation 13C of Annex I of MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil Record Book shall be endorsed by the competent Port State authority (*).

The Oil Record Book contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings.

The entires in the Oil Record Book should be considered accordingly.

(*) Questa frase dovrà essere inserita soltanto per il Registro Idrocarburi di una nave petroliera impiegata per un traffico specifico.

(*) This sentence should only be inserted for the Oil Record Book of a tanker in a specific trade.

LISTA DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) IMBARCO DEL CARICO.
LOADING OF OIL CARGO.

1.: Porto di caricazione.
Place of loading.

2.: Tipo di carico.e cisterna/e interessata/e.
Type of oil loaded and identity of tank/s.

3.: Quantità totale di olio caricato [specificare quantità aggiunta e contenuto totale della cisterna (e)].
Total quantity of oil loaded [state quantity added and the total content of tank(s)].

(B) MOVIMENTAZIONE DEL CARICO DURANTE IL VIAGGIO.
INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE.

4.: Cisterna/e interessata/e:
Identity of tank/s:

.1 Da:
From:

.2 A: [specificare quantità trasferita a quantità totale della cisterna (e)].
To [state quantity transferred and total quantity of tank(s)].

5.: È stata/sono state la/e cisterna/e indicata/e in 4.1 vuotata/e (in caso negativo specificare la quantità trattenuta)?
Was/were the tank/s in 4.1 emptied (if not, state the quantity retained)?

(C) SBARCO DEL CARICO.
UNLOADING OF OIL CARGO.

6.: Porto di discarica.
Place of unloading.

7.: Cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank(s) unloaded.

8.: È stata/sono state la/e cisterna/e vuotata/e (in caso negativo specificare la quantità trattenuta)?
Was/were the tank/s emptied (if not, state quantity retained)?

(D) LAVAGGIO CON GREZZO (SOLO PER NAVI COW) (da completare per ciascuna cisterna da lavare con grezzo).
CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY) (To be completed for each tank being crude oil washed).

9.: Porto dove è stato effettuato il lavaggio con grezzo o la posizione della nave se il lavaggio viene fatto tra due porti di discarica.
Port where crude oil washing was carried out' or ship's position if carried out between two discharge ports.

10.: Cisterna/e lavata/e (1).
Identity of tank/s washed (1).

11.: Numero delle macchine utilizzate.
Number of machines in use.

12.: Data ed ora di inizio del lavaggio.
Time of start of washing.

13.: Programma di lavaggio adottato (2).
Washing pattern employed (2).

14.: Pressione nella linea di lavaggio.
Washing line pressure.

15.: Data ed ora della fine del lavaggio.
Time completed or stopped washing.

16.: Indicare i metodi seguiti per accertare che la/e cisterna/e era/erano asciutta/e.
State method of establishing that tank/s was/were dry.

17.: Note (3).
Remarks (3).

(1) Quando una cisterna ha più macchine che possono essere messe in funzione come indicato nel manuale operativo, deve essere definita la sezione da lavare con grezzo (per esempio, n. 2 centrale, sezione di prora).
(1) When an individual tank has more machines that can be operated simultaneously, as described in the Operations and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e.g. n. 2 centre, forward section.

(2) In conformità con il Manuale Operativo, annotare se il programma di lavaggio è ad uno stadio o multistadio. Se si utilizza il multistadio occorre indicare l'arco verticale coperto dalle macchine ed il numero di volte che questo arco viene utilizzato per quel particolare stadio del programma.
(2) In accordance with the Operations and Equipment Manual enter whether single stage or multi-stage method of washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the machines and the number of times that are is covered for that particular stage of the programme.

(3) Se i programmi indicati nel Manuale Operativo non sono seguiti, annotare le ragioni nella colonna delle Note.
(3) If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then the reasons must be given under Remarks.

(E) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DEL CARICO.
BALLASTING OF CARGO TANKS.

18.: Posizione della nave all'inizio ed alla fine del zavorramento.
Position of ship at start and end of ballasting.

19.: Procedura di zavorramento.
Ballasting process.

.1 Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank(s) ballasted.

.2 Data e ora di inizio e fine.
Time of start and end.

.3 Quantità di zavorra ricevuta. Indicare la quantità totale di zavorra per ciascuna cisterna coinvolta nell'operazione.
Quantity of ballast received. Indicate total quantity of ballast for each tank unvolved in the operation.

(F) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DESTINATE A ZAVORRA PULITA (SOLO NAVI CBT).
BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY).

20.: Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

21.: Posizione della nave al momento dell'imbarco dell'acqua di flussaggio o porto in cui è stata imbarcata la zavorra nella/e cisterna/e destinata/e a zavorra pulita.
Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken to deidcated clean ballast tank/s.

22.: Posizione della nave al momento del flussaggio della/e pompa/e e delle linee alla cisterna slop.
Position of ship when pump/s and lines were flushed to slop tank.

23.: Quantità di acqua oleosa che, dopo il flussaggio linee, è trasferita allo/agli slop tank(s) o cisterna/e carico in cui gli slop sono prevalentemente raccolti (identificare le cisterne). Specificare la quantità totale.
Quantity of the oily water which after line flushing, is transferred to the slop tank(s) or cargo tank(s) in which slop is preliminarly stored (identify tank(s). State the total quantity.

24.: Posizione della nave al momento dell'immissione della zavorra aggiuntiva nella/e cisterna/e destinata/e a contenere zavorra pulita.
Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean ballast tank/s.

25.: Data, ora e posizione della nave al momento della chiusura delle valvole che separano le cisterne destinate a zavorra pulita dalle linee del carico e dello stripping.
Time and position of ship when valves separating the dedicated clean ballast tanks from cargo and stripping lines were closed.

26.: Quantità della zavorra pulita imbarcata.
Quantity of clean ballast taken o board.

(G) **PULIZIA DELLE CISTERNE DEL CARICO.**
CLEANING OF CARGO TANKS.

27 Cisterna/e interessata/e.
Identity of tank/s cleaned.

28 Porto o posizione della nave.
Porto or ship's position.

29 Durata della pulizia.
Duration of cleaning.

30 Metodi della pulizia (4).
Method of cleaning (4).

31 Acque di lavaggio delle cisterne trasferite a:
Tank washings transferred to:

.1 Impianto di ricezione (specificare porto e quantità) (5)
Reception facilities (state port and quantity) (5)

.2 Cisterna/e slop o cisterna/e carico adibita/e a cisterna/e slop (indicare la/e cisterna/e); specificare quantità trasferita e quantità totale.
Slop tank/s or cargo tank/s designated as slop tank/s (identify tank/s); state quantity transferred and total quantity.

(4) Manichette portatili, macchine di lavaggio e/o lavaggio chimico. Quando si utilizza il lavaggio chimico, dovrà essere indicato il tipo e la quantità della sostanza chimica impiegata.
(4) Hand hosing, machine washing and/or chemical cleaning. Were chemically cleaned, the chemical concerned and amount used should be stated.

(5) Il Comandante della nave deve farsi rilasciare dall'operatore della stazione di ricezione una ricevuta od un certificato che specifichi la quantità delle acque di lavaggio, di zavorra sporca, di residui e misture di oli trasferiti, con la data e l'ora del trasferimento. La ricevuta o il certificato, se allegato al Registro degli Idrocarburi, può aiutare il Comandante della nave a dimostrare che la sua nave non può essere coinvolta in supposte situazioni di inquinamento. La ricevuta od il certificato dovrebbe essere allegato al Registro degli Idrocarburi.
(5) Ships' masters should obtain from the operator of the reception facilities a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book, may aid the master of the ship in clarifying that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the oil record book.

(H) **DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA.**
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST.

32.: Cisterna/e da scaricare.
Identity of tank/s.

33.: Posizione della nave all'inizio della discarica in mare.
Position of ship at start of discharge into the sea.

34.: Posizione della nave alla fine della discarica in mare.
Position of ship on completion of discharge into the sea.

35.: Quntità scaricata in mare.
Quantity discharged into the sea.

36.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed/s during discharge.

37.: È stato mantenuto in funzione il sistema di monitoraggio e di controllo della discarica?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

38.: È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona di discarica?
Was regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

39.: Quantità di acque oleose trasferita alla/e cisterna/e slop (indicare la/e cisterna/e slop) (specificare quantità totale).
Quantity of oily water transferred to slop tank/s (identify slop tank/s) (State total quantity).

40.: Scaricata agli impianti di ricezione a terra (indicare il porto e la quantità scaricata) (5).
Discharged to shore reception facilities (identify port and quantity involved) (5).

(I) **DISCARICA IN MARE DELL'ACQUA DELLE CISTERNE SLOP.**
DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA.

41.: Identificazione delle cisterne slop.
Identity of slop tank/s.

42.: Tempo di decantazione dall'ultima raccolta dei residui, o
Time of settling from last entry of residues, or

43.: Tempo di decantazione dall'ultima discarica.
Time of settling from last discharge.

44.: Data ora e posizione della nave all'inizio della discarica.
Time and position of ship at start of discharge.

45.: Misura del vuoto nella cisterna con il contenuto totale ad inizio della discarica.
Ullage of total contents at start of discharge.

46.: Misura del vuoto nella cisterna dell'interfaccia acqua/olio all'inizio della discarica.
Ullage of oil/water interface at start of discharge.

47.: Quantità scaricata e rata della discarica prima del drenaggio finale.
Bulk quantity discharged and rate of discharge.

48.: Quantità scaricata e rata di discarica durante il drenaggio.
Final quantity discharged and rate of discharge.

49.: Data, ora e posizione della nave alla fine della discarica.
Time and position of ship on completion of discharge.

50.: La discarica è stata effettuata con il sistema di monitoraggio e di controllo in funzione?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

51.: Vuoto dell'interfaccia acqua olio alla fine della discarica.
Ullage of oil/water interface on completion of discharge.

52.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed/s during discharge.

53.: È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona di discarica?
Was regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

54.: Conferma che tute le valvole interessate dell'impianto sono state chiuse alla fine della discarica dalle cisterne slop.
Confirm that all applicable valves in the ship's piping system have been closed on completion of discharge from the slop tanks.

(J) ELIMINAZIONE DEI RESIDUI E DELLE MISCELE OLEOSE NON TRATTATE DIVERSAMENTE.
DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT OTHERWISE DEALT WITH.

55.: Cisterne interessate.
Identity of tank/s.

56.: Quantità eliminata da ciascuna cisterna (specificare la quantità trattenuta).
Quantity disposed of from each tank (state the quantity retained).

57.: Metodo di eliminazione:
Method of disposal:

.1 Agli impianti di ricezione (indicare il porto e quantità trasferita) (5).
To reception facilities (identify port and quantity involved) (5).

.2 Mescolati con il carico (specificare quantità).
Mixed with cargo (state quantity).

.3 Trasferiti ad un'altra/e cisterna/e (indicare la/e cisterna/e) (specificare quantità trasferita e quantità totale in cisterna/e).
Transferred to (an) other tank(s) identify tank(s); state quantity transferred and total quantity in tank(s).

.4 Altri metodi (indicare quale); specificare quantità trasferita.
Other method (state which); (state quantity disposed).

(K) DISCARICA DELLA ZAVORRA PULITA CONTENUTA NELLE CISTERNE DEL CARICO.
DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS.

58.: Posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita.
Position of ship at start of discharge of clean ballast.

59.: Cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank/s discharged.

60.: La/e cisterna/e è/sono stata/e vuotata/e completamente?
Was/were the tank/s empty on completion?

61.: Posizione della nave alla fine della discarica se diversa da quella del punto 58.
Position of ship on completion if different from 58.

62.: È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua circostante il punto della discarica?
Was regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

(L) DISCARICA DELLA ZAVORRA DALLE CISTERNE DESTINATE A ZAVORRA PULITA (SOLO PETROLIERE CBT).
DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY).

63.: Cisterna/e interessata/e.
Identity of tank/s discharged.

64.: Data, ora e posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita in mare.
Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea.

65.: Data, ora e posizione della nave sul finire della discarica in mare.
Time and position of ship on completion of discharge into the sea.

66.: Quantità scaricata:
Quantity discharged:

1 In mare; o.
Into the sea; or.

.2 In impianti di ricezione (indicare il porto).
To reception facility (identify port).

67.: Vi è stata qualche indicazione di contaminazione da olio dell'acqua di zavorra prima o durante la discarica in mare?
Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or during discharge into the sea?

68.: La discarica è stata monitorizzata dal rilevatore di olio?
Was discharge monitored by an oil content meter?

69.: Data, ora e posizione della nave al momento della schiusura delle valvole che separano le cisterne destinate a contenere la zavorra pulita, dalle linee carico e stripping, alla fine della discarica della zavorra.
Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast tanks from the cargo and stripping lines were closed on completion of deballasting.

(M) CONDIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA DISCARICA DI OLIO.
CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM.

70.: Data e ora dell'avaria al sistema.
Time of system failure.

71.: Data e ora in cui il sistema è ridiventato operativo.
Time when system has been made operational.

72.: Causa dell'avaria.
Reasons for failure.

(N) SCARICA ACCIDENTALE O ECCEZIONALE DI OLIO.
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL.

73.: Data e ora dell'evento.
Time of occurrence.

74.: Porto o posizione della nave al momento dell'evento.
Port or ship's position at time of occurrence.

75.: Quantità approssimata e tipo di olio.
Approximate quantity and type of oil.

76.: Circostanze della discarica o della fuoriuscita, le cause e le considerazioni generali.
Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general remarks.

(O) PROCEDURE OPERATIVE ADDIZIONALI ED ANNOTAZIONI GENERALI.
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS.

NAVI PETROLIERE IMPIEGATE SU VIAGGI SPECIFICI
TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES

(P) IMBARCO DELL'ACQUA DI ZAVORRA.
LOADING OF BALLAST WATER.

77.: Cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

78.: Posizione della nave quando ha zavorrato.
Position of ship when ballasted.

79.: Quantità totale della zavorra imbarcata in metri cubi.
Total quantity of ballast loaded in cubic metres.

80.: Annotazioni.
Remarks.

(Q) RIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA NELLA NAVE.
RE-ALLOCATION OF BALLAST WATER WITHIN THE SHIP.

81.: Ragioni per la ridistribuzione.
Reasons for re-allocation.

(R) DISCARICA DELL'ACQUA DI ZAVORRA ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE.
BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY.

82.: Porto/i dove l'acqua di zavorra è stata scaricata.
Port's where ballast water was discharged.

83.: Nome o identificazione dell'impianto di ricezione.
Name or designation of reception facility.

84.: Quantità totale dell'acqua di zavorra scaricata in metri cubi.
Total quantity of ballast water discharged in cubic metres.

85.: Data, ora, timbro e firma dell'Autorità Marittima Mercantile.
Date, signature and stamp of port authority official.

(5) Il Comandante della nave deve farsi rilasciare dall'operatore della stazione di ricezione una ricevuta od un certificato che specifichi la quantità delle acque di lavaggio, di zavorra sporca, di residui e misture di oli trasferiti, con la data e l'ora del trasferimento. La ricevuta o il certificato, se allegato al Registro degli Idrocarburi, può aiutare il Comandante della nave a dimostrare che la sua nave non può essere coinvolta in supposte situazioni di inquinamento. La ricevuta od il certificato dovrebbe essere allegato al Registro degli Idrocarburi.

(5) Ships' masters should obtain from the operator of the reception facilities a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book, may aid the master of the ship in clarifying that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the oil record book.

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
(Oil Record Book)

Parte I - Operazioni riguardanti il locale apparato motore
(Part I - Machinery space operations)

Il presente registro, composto di n. .... pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave, al comando del ....

...., addì .... 19.................

Il ....

Nome della nave ....
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione
(Distinctive number or letters - Port of Registry)

Stazza lorda, tonn. ....
(Gross tonnage)

Periodo dal .... al
(Period from) *(to)*

soggetto a rigoroso rendiconto

Nota
(Note)

La Parte I del Registro degli Idrocarburi deve essere tenuta a bordo di tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate e di tutte le navi non petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, per annotare le operazioni attinenti al locale apparato motore. Da parte delle navi petroliere deve essere tenuta a bordo anche la parte II del Registro degli Idrocarburi per annotare le operazioni attinenti al carico e alla zavorra.

Oil Record Book Part I shall be provided every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship of 400 tons gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant machinerj space operations. For oil tankers Oil Record Book Part II shall also be provided to record relevant cargo ballast operations.

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti di questa sezione indicano un elenco delle operazioni relative ai locali macchine, che, quando applicabili, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi in accordo alla Regola 20 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi, 1973, come modificata dal suo Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciascuna delle quali è contraddistinta da una lettera di codice.

Quando si registra qualche operazione nel Registro Idrocarburi, dovranno essere annotate nelle colonne appropriate la data, la lettera di codice ed il numero della voce per l'operazione in atto e le annotazioni richieste dovranno essere registrate cronologicamente negli spazi vuoti.

Ciascuna operazione completata dovrà essere firmata e datata dal o dagli Ufficiale/incaricato/i. Ciascuna pagina completata dovrà essere firmata dal Comandante della nave.

Il Registro Idrocarburi contiene molti riferimenti alle quantità di olio. La limitata precisione dei dispositivi per la misurazione della cisterna, le variazioni di temperatura ed il clingage influenzano l'accuratezza delle letture. Le registrazioni nel Registro degli Idrocarburi saranno valutate in conformità.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of machinery space operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book, in accordance with Regulation 20 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter code.

When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.

The Oil Record Book contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings.

The entries in the Oil Record Book should be considered accordingly.

LISTA DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) ZAVORRAMENTO O PULIZIA DELLE CISTERNE ADIBITE A OLIO COMBUSTIBILE.
BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS.

1.: Identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank/s ballasted.

2.: Se pulite da quando hanno contenuto l'ultima volta olio combustibile e, in caso contrario, tipo di olio combustibile caricato precedentemente.
Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type of oil previously carried.

3.: Procedura di pulizia:
Cleaning process:

.1 Posizione della nave all'inizio ed alla fine della pulizia;
Position of ship and time at the start and completion of cleaning;

.2 Identificare la/e cisterna/e in cui uno o l'altro metodo è stato impiegato (lavaggio a vapore, pulizia con chimici; tipo e quantità di chimici usati);
Identify tank(s) in which one or another method has been employed (rising through, stemaing, cleaning with chemicals; type and quantity of chemicals used);

.3 Identificazione della cisterna/e in cui l'acqua di lavaggio è stata trasferita.
Identity of tank(s) into which cleaning water was transferred.

4.: Zavorramento:
Ballasting:

.1 Posizione della nave, data e ora di inizio e fine zavorramento;
Position of ship and time at start and end of ballasting;

.2 Quantità di zavorra in caso di cisterne non pulite;
Quantity of ballast if tanks are not cleaned;

.3 Posizione della nave all'inizio del lavaggio;
Position of ship at start of cleaning;

.4 Posizione della nave all'inizio del zavorramento.
Position of ship at start of ballasting.

(B) DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA O ACQUA DI LAVAGGIO DELLE CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBILE INDICATE NELLA SEZIONE (A).
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A).

5.: Identificazione della/e cisterna/e.
Identity of tank/s.

6.: Posizione della nave all'inizio della discarica.
Position of ship at start of discharge.

7.: Posizione della nave alla fine della discarica.
Position of ship on completion of discharge.

8.: Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed(s) during discharge.

9.: Metodo di discarica:
Method of discharge:

.1 Attraverso il separatore da 100 p.p.m.;
Through 100 p.p.m. equipment;

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m.;
Through 15 p.p.m. equipment;

.3 Alla stazione di ricezione.
To reception facilities.

10.: Quantità scaricata.
Quantity discharged.

(C) RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RESIDUI OLEOSI (MORCHIE).
COLLECTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE).

11.: Raccolta dei residui oleosi.
Collection of oil residues.

Quantità di residui oleosi (morchie) ritenuti a bordo alla fine del viaggio, ma non più frequentemente di una volta alla settimana. Quando le navi effettuano viaggi brevi, la quantità dovrebbe essere registrata settimanalmente (1):
Quantity of oil residues (sludge) retained on board at the end of a voyage, but not more frequently than once a week. When ships are on short voyages, the quantity should be recorded weekly (1):

.1 Morchie derivate dai separatori (residui di depurazione nafta e oli lubrificanti) ed altri residui se applicabile:
Separated sludge (sludge resulting from purification of fuel and lubricating oils) and other residues, if applicable:

- identificazione della/e cisterna/e ....
- *identity of tank (s)* ....

- capacità della/e cisterna/e
- *capacity of tank (s)* .... m³

- quantità totale ritenuta
- *total quantity of retention* .... m³

.2 Altri residui (come residui oleosi derivanti da drenaggi, perdite, oli esauriti, ecc., in locale macchina) se applicabile dovuti ai dispositivi delle cisterne in aggiunta a quelli del .1
Other residues (such as oil residues resulting from drainages, leakages, exhausted oil, etc., in the machinery speces), if applicable due to tank arrangement in addition to .1:

- identificazione della/e cisterna/e
- *identity of tank (s)* ....

- capacità della/e cisterna/e
- *capacity of tank (s)* .... m³

- quantità totale ritenuta
- *total quantity of retention* .... m³

12.: Metodi di eliminazione del residuo.
Methods of disposal or residue.

Specificare quantità dei residui oleosi eliminati, la cisterna/e vuotata/e la/e quantità trattenuta/e:
State quantity of disposed oil residues, the tank(s) emptied and the quantity of contents retained:

.1 Alle stazioni di ricezione (identificare il porto) (2);
To reception facilities (identify port) (2);

.2 Trasferiti in un'altra/e cisterna/e (indicare la cisterna/e ed il contenuto);
Transferred to another (other) tank(s) [indicate tank(s) and the total content of tank(s)];

.3 Bruciati con l'inceneritore (indicare il tempo totale dell'operazione);
Incinerated (indicate total time of operation);

.4 Altri metodi (specificare quali).
Other method (state which).

(D) DISCARICA FUORIBORDO NON AUTOMATICA O ELIMINAZIONE CON ALTRI METODI DELL'ACQUA ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE.
NON-AUTOMATIC DISCHARGE O VERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES.

13.: Quantità scaricata o eliminata.
Quantity discharged or disposed.

14.: Data e ora della discarica o dell'eliminazione (inizio e fine).
TIME OF DISCHARGE OR DISPOSAL (start and stop).

15.: Metodo di discarica o eliminazione:
Method of discharge or disposal:

.1 Attraverso il separatore da 100 p.p.m. (specificare la posizione all'inizio ed alla fine);
Through 100 p.p.m. equipment (state position at start and end);

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m. (specificare la posizione all'inizio ed alla fine);
Through 15 p.p.m. equipment (state position at start and end);

.3 Ad una stazione di ricezione (indicare il porto) (2);
To reception facilities (identify port) (2);

.4 Trasferimento allo slop tank o ad una cassa di contenimento (indicare la cisterna/e, specificare quantità trasferita e la quantità trattenuta in cisterna);
Transfer to slop tank or holding tank [indicate tank(s); state quantity transferred and the total quantity retained in tank(s)].

(E) DISCARICA AUTOMATICA FUORIBORDO O ELIMINAZIONE CON ALTRI METODI DELL'ACQUA DI SENTINA ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE.
AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES.

16.: Data, ora e posizione in cui il sistema è stato avviato per funzionare in maniera automatica per la discarica fuoribordo.
Time and position of ship at which the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard.

17.: Data e ora in cui il sistema è stato avviato per funzionare in maniera automatica per pompare l'acqua di sentina nella cassa di raccolta (slop) (indicare la cassa).
Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water the holding tank (identify tank).

18.: Data e ora in cui il sistema è stato messo in manuale.
Thime when the system has been put to manual operation.

19.: Metodo per la discarica fuoribordo:
Method of discharge overboard:

.1 Attraverso il separatore da 100 p.p.m.;
Through 100 p.p.m. equipment;

.2 Attraverso il separatore da 15 p.p.m.
Through 15 p.p.m. equipment.

(F) CONDIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO PER LA DISCARICA OLIO.
CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM.

20.: Data e ora dell'avaria del sistema.
Time of system failure.

21.: Data e ora in cui il sistema è stato reso operativo.
Time when system has been made operational.

22.: Motivi dell'avaria.
Reasons for failure.

(G) DISCARICHE ACCIDENTALI O ECCEZIONALI DI OLIO.
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL.

23.: Data e ora dell'evento.
Time of occurrence.

24.: Posto o posizione della nave all'ora dell'evento.
Place or position of ship at time of occurrence.

25.: Quantità approssimativa e tipo di olio.
Approximate quantity and type of oil.

26.: Circostanze della discarica o sfuggita, le cause e le annotazioni principali.
Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general remarks.

(H) BUNKERAGGIO ED IMBARCO DI OLIO LUBRIFICANTE.
BUNKERING OF FUEL OR BULK LIBRICATING OIL.

27.: Bunkeraggi:
Bunkering:

.1 Luogo di effettuazione del bunkeraggio;
Place of bunkering;

.2 Tempi di bunkeraggio;
Time of bunkering;

.3 Tipo e quantità di fuel oil ed identificazione della/e cisterna/e (specificare quantità imbarcata e quantità totale della/e cisterna/e);
Type and quantity of fuel oil and identity of tank(s) [state quantity added and total quantity of tank(s)];

.4 Tipo e quantità di olio lubrificante ed identificazione della/e cisterna/e (specificare quantità imbarcata e quantità totale della/e cisterna/e).
Type and quantity of libricating oil and identity of tank(s) [state quantity added and total content of tank(s)].

(I) ALTRE PROCEDURE OPERATIVE ED ANNOTAZIONI GENERALI.
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS.

---

(1) Solo nelle cisterne elencate al punto 3 del FORM A e FORM B del supplemento al Certificato IOPP.
(1) Only in tanks listed in item 3 of Form A and B of the Supplement to the IOPP Certificate.

(2) I Comandanti delle navi devono farsi rilasciare dall'operatore della stazione di ricezione una ricevuta o certificato che specifichi la quantità delle acque di lavaggio, di zavorra sporca, di residui e misture di oli trasferiti, con la data e l'ora di trasferimento. Questa ricevuta o certificato, se allegato al Registro degli Idrocarburi, può aiutare il Comandante e dimostrare che la sua nave non può essere coinvolta in supposte situazioni di inquinamento. La ricevuta od il certificato dovrebbe essere tenuto allegato al Registro degli Idrocarburi.
(2) Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book, may aid the master of the ship in clarifying that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the oil record book.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 15 dicembre 1991; recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, di modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 aggiungendo alla tabella XXXIX del medesimo la tabella XXXIX-*bis*, relativa al diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 luglio 1992, dal senato accademico in data 15 luglio 1992 e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste in data 30 luglio 1992, relative alla modifica di statuto relativa all'inserimento del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 94 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Corso di diploma universitario
per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 95. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 96. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA 1. *Propedeutica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

AREA 2. *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio;

strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

AREA 3. *Medicina sperimentale* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

AREA 4. *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) Indirizzo in patologia clinica

AREA A5. *Patologia clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) Indirizzo in biochimica clinica

AREA B5. *Biochimica clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;

analisi automatizzate.

III Anno:

C) Indirizzo di microbiologia clinica

AREA C5. *Microbiologia clinica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;

batteriologia;

analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;

virologia molecolare;

virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;

micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;

tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;

diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) Indirizzo di citopatologia

AREA D5. *Citopatologia* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:

citopatologia;

tecniche di prelievo;

tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;

colture cellulari;

tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;

metodologie e tecniche di prelievo;

metodologie citologiche molecolari;

tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;

immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;

metodologie e tecniche di prelievo.

E) Indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia

AREA E5. *Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia* (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;

tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;

tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;

tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;

nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;

nozioni di patologia ultrastrutturale;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) Indirizzo di ricerca biomedica e biotecnologie

AREA F5. *Ricerca biomedica e biotecnologica* (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;

biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;

colture cellulari;

istologia e citologia;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;

animali transgenici;

norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;

oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;

immunologia diagnostica molecolare;

tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 97. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A6123

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'11 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso specificato.

Nell'art. 13, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

analisi delle politiche pubbliche;
diritto agrario;
diritto dell'ambiente;
diritto bancario;
diritto industriale;
diritto penale;
diritto urbanistico;
diritti dell'uomo;
diritto internazionale dell'economia;
diritto amministrativo internazionale;
diritto sindacale;
economia dell'ambiente;
economia dei paesi in via di sviluppo;
economia pubblica;
economia regionale;
geografia storica;
istituzioni di matematica finanziaria e attuariale;
lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua francese;
lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese;
psicologia generale;
ragioneria pubblica;
sociologia dell'amministrazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia dei processi culturali;
sociologia della scienza;
sociologia delle professioni;
statistica sociale;
storia dell'industria;
storia dell'Italia contemporanea;
storia del giornalismo;
storia delle religioni;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia dell'Europa occidentale;
storia delle istituzioni politiche e sociali;
storia degli antichi stati italiani;
storia economica dell'Italia unita;
storia e istituzioni dell'Asia orientale;
storia e istituzioni dell'Asia meridionale;
storia delle relazioni internazionali;
metodologia e tecniche della ricerca sociale;
tecnica industriale e commerciale;
storia della finanza pubblica;
storia delle dottrine politiche e sociali;
storia del pensiero politico moderno;
diritto costituzionale dei paesi dell'Europa orientale.

Nel medesimo art. 13 l'ottavo comma viene così riformulato «Lo studente e altresì tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli esami di due lingue moderne, scegliendole fra quelle effettivamente insegnate nella facoltà (per complessive quattro annualità)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 ottobre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

92A6148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 93ª seduta pubblica per martedì 5 gennaio 1993, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

92A6182

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992 è stato revocato il decreto ministeriale 13 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 27 novembre 1992, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto alla sede di Olevano Romano (distretto notarile di Roma).

92A6154

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di astronomo associato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e degli articoli 19 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano è vacante un posto di astronomo associato alla cui copertura l'osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di astronomo associato anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A6156

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:

storia dell'Umbria;

filologia latina.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia dello sviluppo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

paleografia latina;

esegesi storico-giuridica del documento italiano.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A6155

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 29 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 29 dicembre 1992

Dollaro USA	1477,71
ECU	1780,94
Marco tedesco	912,00
Franco francese	267,94
Lira sterlina	2223,95
Fiorino olandese	811,39
Franco belga	44,39
Peseta spagnola	12,857
Corona danese	236,66
Lira irlandese	2406,45
Dracma greca	6,885
Escudo portoghese	10,097
Dollaro canadese	1168,15
Yen giapponese	11,867
Franco svizzero	1005,59
Scellino austriaco	129,62
Corona norvegese	213,08
Corona svedese	208,10
Marco finlandese	280,13
Dollaro australiano	1018,14

AVVERTENZA:

Si comunica che non potendo il 24 ed il 31 dicembre p.v. aver luogo la concertazione fra le banche centrali, per dette giornate dovrà farsi riferimento alle quotazioni rilevate rispettivamente il 23 ed il 30 dicembre 1992.

92A6181

N. 248

Media dei titoli del 18 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,725
» » » 21- 4-1987/94	90,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,500
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	95,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,375
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,325
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,100
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,900
» » » » 1- 4-1988/93	100,025
» » » » 1- 5-1988/93	100,350
» » » » 1- 6-1988/93	101,100
» » » » 18- 6-1986/93	99,450
» » » » 1- 7-1988/93	100,650
» » » » 17- 7-1986/93	99,150
» » » » 1- 8-1988/93	100,100
» » » » 19- 8-1986/93	99,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,600
» » » » 1-10-1988/93	99,850
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,675
» » » » 18-11-1987/93	100,950
» » » » 19-12-1986/93	102,175
» » » » 1- 1-1989/94	100,150
» » » » 1- 2-1989/94	99,875
» » » » 1- 3-1989/94	99,625
» » » » 15- 3-1989/94	99,325
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,725
» » » » 1-11-1989/94	99,575
» » » » 1- 1-1990/95	99,625
» » » » 1- 2-1985/95	98,725
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 3-1990/95	97,850
» » » » 1- 4-1985/95	95,050
» » » » 1- 5-1985/95	94,950
» » » » 1- 5-1990/95	98,625
» » » » 1- 6-1985/95	94,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 7-1990/95	98,775
» » » » 1- 8-1985/95	95,400
» » » » 1- 9-1985/95	95,700
» » » » 1- 9-1990/95	97,750
» » » » 1-10-1985/95	96,650
» » » » 1-10-1990/95	97,950
» » » » 1-11-1985/95	99 —
» » » » 1-11-1990/95	98,700
» » » » 1-12-1985/95	100,250
» » » » 1-12-1990/95	99,700
» » » » 1- 1-1986/96	98,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,125
» » » » 1- 1-1991/96	98,650
» » » » 1- 2-1986/96	97,825
» » » » 1- 2-1991/96	98,225
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,725
» » » » 1- 5-1986/96	94,325
» » » » 1- 6-1986/96	95,100
» » » » 1- 7-1986/96	94,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96. . . .	94,250
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	94,625
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,475
» » » »	1-11-1986/96. . . .	97,950
» » » »	1-12-1986/96. . . .	100,025
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	97,800
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	95,725
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	95,425
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	94,225
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	94,100
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,950
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	93,950
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,950
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	94,400
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	95,125
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	94,650
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	94,425
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	95,400
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	96,450
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	95,325
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	94,675
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	94,275
» » » »	1-10-1991/98. . . .	94,700
» » » »	1-11-1991/98. . . .	95,275
» » » »	1-12-1991/98. . . .	96,525
» » » »	1- 1-1992/99. . . .	95,200
» » » »	1- 2-1992/99. . . .	94,350
» » » »	1- 3-1992/99. . . .	94,250
» » » »	1- 4-1992/99. . . .	94,225
» » » »	1- 5-1992/99. . . .	94,700
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 2-1993.	99,725
» » » 12,50%	1- 7-1993.	98,950
» » » 12,50%	1- 8-1993.	98,675
» » » 12,50%	1- 9-1993.	98,550
» » » 12,50%	1-10-1993.	98,500
» » » 12,50%	1-11-1993.	98,400
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	98,400
» » » 12,50%	17-11-1993.	98,600
» » » 12,50%	1-12-1993.	98,375
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	98,400
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	98,200
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	97,975
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	97,875
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	97,650
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	97,900
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	97,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94	97,450
» » » 12,50%	1-11-1990/94	97,650
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	96,700
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	96,375
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	94,675
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	94,575
» » » 12,00%	1-11-1991/96	94,500
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	94 —
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	96,550
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	95,600
» » » 12,50%	1-11-1990/97	95,550
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	95,450
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	95,350
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	93,150
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	93,125
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	93 —
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001.	96 —
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001.	93,850
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001.	92,800
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002.	92,600
» » » 12,00%	1- 5-1992/2002.	92,650
» » » 12,00%	1- 5-1992/97	94,100
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93 9,60% .	99,275
» » » »	15- 4-1985/93 9,75% .	98,500
» » » »	22- 7-1985/93 9,00% .	98 —
» » » »	25- 7-1988/93 8,75% .	97,800
» » » »	28- 9-1988/93 8,75% .	98,250
» » » »	26-10-1988/93 8,65% .	96,600
» » » »	22-11-1985/93 8,75% .	98,150
» » » »	28-11-1988/93 8,50% .	99 —
» » » »	28-12-1988/93 8,75% .	97,150
» » » »	21- 2-1986/94 8,75% .	96,950
» » » »	25- 3-1987/94 7,75% .	96,150
» » » »	19- 4-1989/94 9,90% .	100,500
» » » »	26- 5-1986/94 6,90% .	94,750
» » » »	26- 7-1989/94 9,65% .	99,950
» » » »	30- 8-1989/94 9,65% .	99,500
» » » »	26-10-1989/94 10,15% .	100,800
» » » »	22-11-1989/94 10,70% .	100,600
» » » »	24- 1-1990/95 11,15% .	101,700
» » » »	27- 3-1990/95 12,00% .	100 —
» » » »	24- 5-1989/95 9,90% .	99,475
» » » »	29- 5-1990/95 11,50% .	102,450
» » » »	26- 9-1990/95 11,90% .	100,700
» » » »	16- 7-1991/96 11,00% .	99,750
» » » »	22-11-1991/96 10,60% .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M18122

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 novembre 1992 recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 17 novembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 4, riportato alla pagina 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto l'elencazione dei vini è apportata la seguente correzione:

dove è scritto:

Vini	Resa uva/Ha (q.li)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	*90*	10.50%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	*100*	9.00%

si legga:

Vini	Resa uva/Ha (q.li)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	*100*	10,50%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	*90*	9,00%

92A6157

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1992, n. 482, recante: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 18 dicembre 1992).

All'art. 1, comma 3, riportato nella seconda colonna, della pag. 41 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «... *dalla* data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.», si legga: «... *alla* data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

92A6158

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 345.000
- semestrale ..... L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale*:
- annuale ..... L. 63.000
- semestrale ..... L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 193.000
- semestrale ..... L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 63.000
- semestrale ..... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni*:
- annuale ..... L. 193.000
- semestrale ..... L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 664.000
- semestrale ..... L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale**, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200